SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 ottobre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 settembre 2002, n. **230.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Venezia il 27 marzo 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Venezia il 27 marzo 1999.

Art. 2.

1. Piena e intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 15.350 euro annui ad anni alterni, a decorrere dal 2002, si provvede, per gli anni 2002 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 settembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE

Agreement between the

Government of the Italian Republic

and the

Government of the Republic of Lithuania

concerning cooperation in the field of Defence

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Lithuania, hereafter referred to as the "Parties":

- confirming their commitment to the Charter of the United Nations;
- recognising that the principles and the intentions of the Charter of Paris for a new Europe, the Vienna Document of 1994, the "Conventional Forces in Europe" Treaty and the "Partnership for Peace" are a turning point in the history of Europe;
- considering the North Atlantic Treaty Organisation the pillar of stability and security;
- aiming at increasing contacts and mutual understanding between the Armed Forces of the Italian Republic and the Armed Forces of the Republic of Lithuania;

hereby agree as follows:

ARTICLE 1

The Parties will operate in concert and in accordance with their respective laws and international commitments in order to encourage, facilitate and develop co-operation in the field of defence, on a mutual basis.

ARTICLE 2

The organisation and the conduct of concrete co-operation activities in the defence field will be carried out by the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania.
Possible consultations of the Parties' representatives will be conducted alternatively in Rome and Vilnius in order to draw up and agree, if advisable and subject to bilateral approval, possible specific arrangements to supplement and complete this Agreement, as well as possible co-operation programmes between the Armed Forces of the Italian Republic and the Armed Forces of the Republic of Lithuania.

Activities, modalities, times and places will be specified in the above mentioned Programme.

ARTICLE 3

Co-operation between the Parties will take place in the following sectors:

1. defence security and policy;
2. defence industry and procurement policy which is subordinated by the Ministries of Defence;
3. functioning of the armed forces in a democratic society, including legal aspects;
4. peacekeeping and humanitarian operations;
5. compliance with the international treaties on defence, security and arms control;
6. armed forces organisation, structure and equipment of military units, personnel management;
7. formation/training;
8. environmental issues and pollution caused by military facilities;
9. military medical service;
10. military history;
11. military sport.

Military co-operation will not be limited to the above mentioned sectors. Actually, the Parties will seek new co-operation fields of mutual interest.

ARTICLE 4

Co-operation between the Parties will develop as follows:

- meetings of the Ministers of Defence, Commanders in chief, their deputies and other officials authorised by the Parties;
- exchange of experiences between the experts of the two Parties;
- organisation and implementation of common activities within the Partnership for Peace;
- participation of observers in military exercises;
- contacts between similar military institutions;
- discussions, consultations, meetings and participation in symposiums, conferences, courses;

- visits to military ships, aircraft and other structures;
- exchange of information and educational publications;
- exchange of cultural and sporting activities.

ARTICLE 5

Possible co-operation activities will be funded on a mutual basis and in compliance with article 2 of this agreement, in particular:

the sending Party will pay:

- the travelling expenses of its personnel as far as the established point of entry into the host country and back;
- the relevant pays and any other allowance due to these personnel under their own regulations;

the host Party will pay:

- military transportation from the established point of entry into its own territory, food and board, if available in military facilities, as well as planned activities.

This general principle of reciprocity will not be applicable to groups larger than 10 persons. Funding procedures relevant to these groups will be established on a case-by-case basis by mutual agreement between the Parties.

Successive specific arrangements will regulate the financial aspects including, among other things, specific cost-sharing provisions relevant to the exchange of personnel and the attendance of courses by students of one Party.

The respective laws of the Parties regulate medical assistance and relevant expenses on the territory.
In particular, the sending Party will pay health or accident insurance in addition to the expenses for the repatriation of the sick person.

Should one of the Parties send a delegation outside the framework of this Agreement, the Party concerned will pay all the relevant expenses.

ARTICLE 6

Each Party will guarantee the secure handling of any classified material, projects, drawings, specifications and information received under this Agreement. Each Party will afford them no lower degree of security protection than that assigned by the originating Party and will take all the necessary measures to keep such material and information classified as long as requested by the originating Party.

Classified information, document and/or material means any media containing classified information and any communication made under any circumstances and by any means containing such information.

The Parties will ensure that the documents, material and information exchanged under this agreement will be only used for the purposes specifically agreed by the Parties and within the scope of this agreement.

The transfer to third parties of information, documents, technical data and materials, whether classified or unclassified, made available under this agreement, will be subject to prior written approval of the originating government or bodies, unless otherwise specifically agreed between the Parties.

The information obtained during the co-operation will not be used to prejudice the interests of the Parties.

Should classified information be exchanged under this agreement between industries and/or bodies other than the Parties, the responsible authorities of the two countries will conclude separate agreements.
Pending the conclusion of such agreements, the security provisions of this Agreement will cover also the classified information exchanged during contractual negotiations.

A Governmental Agreement will cover all issues concerning handling, corresponding degrees and protection of classified information.

ARTICLE 7

The exchange of information for the implementation of this Agreement will take place through the respective Embassies.

ARTICLE 8

Disputes on the interpretation and implementation of this Agreement will be settled through negotiations between the Parties.

ARTICLE 9

- This Agreement shall come into effect upon the date of the reception of the second of the two notifications by which the Parties have informed each other of the fulfilment of their respective domestic procedures.
  This Agreement is established for a period of five years and it may be amended, at any time, through exchange of Official Notes. Any modification shall come into effect following the same procedures as those set for the Agreement itself.

- The validity of this Agreement will be automatically extended for further five years unless either of the Parties notifies the other, in writing and at least six months before the expire of the above mentioned term, of its intention to terminate the Agreement.

In witness whereof the undersigned representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in VENICE on 27 MARCH 1999 in two copies in the Italian, English and Lithuanian languages, each of which being equally authentic. In case of dispute as to its interpretation, the English version will be the governing document.

For the Government of the Italian Republic
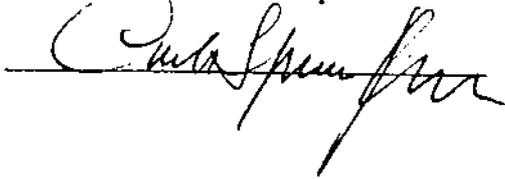
For the Government of the Republic of Lithuania

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E
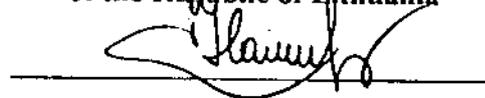
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA

SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA

Accordo tra il

Governo della Repubblica Italiana

ed il

Governo della Repubblica di Lituania

sulla cooperazioné nel campo della Difesa

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania, denominati in seguito "le Parti":

- riaffermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
- constatando che i principi e le intenzioni della Carta di Parigi per una nuova Europa, il Documento di Vienna adottato nel 1994, il Trattato "Forze Armate Convenzionali in Europa" e la "Partnership For Peace" segnano una svolta nella storia dell'Europa;
- considerando l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico pilastro di stabilità e sicurezza;
- tendendo a sviluppare contatti e ad approfondire la comprensione reciproca tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate della Repubblica di Lituania;

si sono accordati su quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti agiranno, di concerto ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e con gli impegni internazionali assunti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa basandosi sul principio della reciprocità.

ARTICOLO 2

L'organizzazione e lo svolgimento delle attività concrete per la cooperazione nel campo della difesa, saranno compito del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica di Lituania.

Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Roma e a Vilnius allo scopo di elaborare e concordare, ove se ne ravvisi l'opportunità e previo riconoscimento bilaterale dell'esigenza, eventuali intese specifiche che integreranno e completeranno il presente Accordo, nonché possibili programmi di cooperazione bilaterale tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate della Repubblica di Lituania.
Nel citato Programma di cooperazione bilaterale saranno riportate le attività, le forme, i periodi ed i luoghi del loro svolgimento.

ARTICOLO 3

La cooperazione fra le Parti avrà luogo nei seguenti campi:

1. sicurezza e politica di difesa;

2. industrie per la difesa e politica degli approvvigionamenti subordinate ai due Ministeri della Difesa;

3. funzionamento delle Forze Armate in una società democratica, inclusi aspetti legali;

4. questioni legate al peace-keeping ed alle operazioni umanitarie;

5. rispetto dei trattati internazionali sulla difesa, sicurezza e controllo degli armamenti;

6. organizzazione delle F.A., struttura ed equipaggiamento delle unità militari, amministrazione e gestione del personale;

7. formazione/addestramento;

8. questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari;

9. medicina militare;

10. storia militare;

11. sport militare.

I suindicati campi di cooperazione militare non dovranno essere i soli oggetto di cooperazione. Entrambe le Parti si impegnano a ricercare nuovi settori di collaborazione di reciproco interesse.

ARTICOLO 4

La cooperazione fra le Parti si svilupperà nelle seguenti forme:

- incontri dei Ministri della Difesa, Comandanti in Capo, loro sostituti ed altro personale autorizzato dalle Parti;

- scambi di esperienze fra esperti delle due Parti;

- organizzazione ed esecuzione di attività comuni nell'ambito del programma della Partnership for Peace,

- partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;

- contatti fra istituzioni militari similari;

- discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a simposi, conferenze, corsi;
- visite di navi, aerei ed altre strutture militari;
- scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche;
- scambi di attività culturali e sportive.

ARTICOLO 5

Il finanziamento delle eventuali attività di cooperazione sarà effettuato sulla base del principio di reciprocità ed in funzione dell'Articolo 2 del presente Accordo, in particolare:

la Parte ospite si assume:

- le spese legate al trasporto delle persone inviate fino al punto d'entrata assegnato nel Paese che invita e ritorno;
- i costi relativi alla loro retribuzione ed ogni altro compenso previsto dalla propria regolamentazione;

la Parte ospitante si assume:

- le spese legate al trasporto di servizio dal punto d'entrata assegnato nel suo territorio, alla sistemazione e al vitto, qualora reperibili nell'ambito di strutture militari, nonché alle attività stesse che organizzerà.

Tale principio generale di reciprocità non sarà applicato nei riguardi di gruppi composti da più di 10 persone. Le modalità di finanziamento dei citati gruppi sono stabilite di volta in volta previo reciproco Accordo delle Parti.

La regolamentazione degli aspetti finanziari che prevedano, tra l'altro, specifiche norme per la ripartizione dei costi sia in caso di scambio reciproco di frequentatori, sia in caso di ammissione di frequentatori ai corsi di una Parte, è demandata a successivi Accordi specifici.

I diritti all'assistenza medica e le relative spese sono regolati dalle Leggi vigenti sul territorio di ciascuna delle Parti.
In particolare, la Parte ospite provvede all'assicurazione medica in caso di malattia o incidente, nonché alle spese legate al trasporto del malato in Patria.

Nel caso in cui una delle Parti invii una delegazione al di fuori del quadro del presente Accordo, essa ne assume tutti gli oneri derivanti.

ARTICOLO 6

Ciascuna Parte garantirà il trattamento dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Accordo, secondo misure di sicurezza non inferiori alla classifica corrispondente a quella assegnata dalla Parte originatrice e adotterà tutti i provvedimenti necessari affinché tale classifica sia mantenuta per il periodo di tempo stabilito dalla Parte originatrice

Per informazione, documento e/o materiale classificato si intende qualsiasi mezzo contenente informazioni protette da classifica di segretezza e qualsiasi comunicazione, fatta in qualunque circostanza e in qualunque modo, contenente tali informazioni.

Le Parti garantiscono che gli eventuali documenti, materiali e informazioni scambiate, saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati, secondo le intese tra le Parti e nell'ambito delle finalità del presente Accordo.

Il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente Accordo, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta sia del Governo, sia degli Enti che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari Intese tra le Parti.

Le informazioni ottenute nel corso della cooperazione non possono essere usate a danno degli interessi della Repubblica Italiana e della Repubblica di Lituania.

Qualora, ai sensi del presente Accordo, informazioni classificate dovessero essere oggetto di scambio tra industrie e/o Enti diversi dalle Parti, accordi separati dovranno essere presi tra le Autorità responsabili dei due Paesi. Nelle more della stipula di detti accordi, la validità delle clausole di sicurezza del presente Accordodeve intendersi estesa alle informazioni classificate nell'ambito di trattative contrattuali.

Un Accordo sulla Sicurezza, tra i due Governi, garantirà la corrispondenza dei vari livelli di classifica di segretezza nonchè la tutela delle informazioni classificate eventualmente scambiate.

ARTICOLO 7

Lo scambio di informazioni per l'attuazione del presente Accordo è effettuato tramite le rispettive Ambasciate.

ARTICOLO 8

Le vertenze riguardanti l'interpretazione e l'impiego del presente Accordo saranno risolte per mezzo di trattative tra le Parti.

ARTICOLO 9

- Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
  Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni e potrà essere modificato in qualsiasi momento per Scambio di Note. Le eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse modalità previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

- La validità del presente Accordo sarà automaticamente prolungata per altri cinque anni se una delle Parti non informerà per iscritto l'altra Parte almeno sei mesi prima della scadenza del predetto termine circa la sua intenzione di far cessare la validità dello stesso.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a VENEZIA, il 27 MARZO 1999 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, inglese e lituana tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nella interpretazione, farà fede la versione in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana
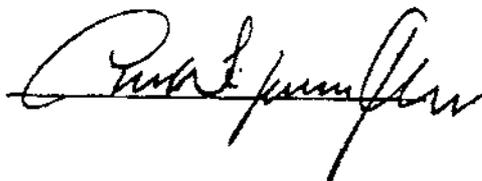
Per il Governo della Repubblica di Lituania

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2361):

Presentato dal Ministro *(ad interim)* degli affari esteri (BERLUSCONI) il 15 febbraio 2002.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 marzo 2002 con pareri delle commissioni I, IV, V, VIII e X.

Esaminato dalla III commissione il 12 marzo 2002 e il 18 aprile 2002.

Esaminato in aula il 27 maggio 2002 e approvato il 19 giugno 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1526):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 luglio 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 10ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 17 e 18 settembre 2002.

Esaminato in aula ed approvato il 19 settembre 2002.

02G0263

DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. **231.**

Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2001, ed in particolare l'articolo 26, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi di pagamento ai princìpi e alle prescrizioni della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, in attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, recante attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, recante attuazione della direttiva 98/4/CE che modifica la normativa comunitaria sulle procedure di appalti nei settori esclusi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, recante attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi;

Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 ottobre 1994, n. 585, recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali;

Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante approvazione del codice di procedura civile e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 633, 641 e 648 del codice di procedura civile;

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante disciplina della subfornitura nelle attività produttive, ed in particolare l'articolo 3, commi 2 e 3;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 2002;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e delle attività produttive;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:

a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;

b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;

c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «transazioni commerciali», i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo;

b) «pubblica amministrazione», le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici;

c) «imprenditore», ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;

d) «ritardi di pagamento», l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali;

e) «saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento», il saggio di interesse applicato a simili operazioni nei casi di appalti a saggio fisso. Nel caso in cui un'operazione di rifinanziamento principale sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a saggio variabile, il saggio di interesse si riferisce al saggio di interesse marginale che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a saggio unico e le aggiudicazioni a saggio variabile;

f) «prodotti alimentari deteriorabili» quelli definiti tali da apposito decreto del Ministro delle attività produttive. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, e comunque fino alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro delle attività produttive, per prodotti alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali definibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità in data 16 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993.

Art. 3.

Responsabilità del debitore

1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Art. 4.

Decorrenza degli interessi moratori

1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:

a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

4. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attività produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici.

Art. 5.

Saggio degli interessi

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Art. 6.

Risarcimento dei costi di recupero

1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.

2. I costi, comunque rispondenti a princìpi di trasparenza e di proporzionalità, possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.

Art. 7.

Nullità

1. L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore.

2. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.

3. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo medesimo.

Art. 8.

Tutela degli interessi collettivi

1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:

a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso;

b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. L'inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile.

3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da € 500 a € 1.100, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.

Art. 9.

Modifiche al codice di procedura civile

1. L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile è abrogato.

2. All'articolo 641 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo, dopo le parole «decreto motivato», sono aggiunte le seguenti: «da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso»;

b) il secondo periodo del secondo comma è così sostituito: «Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi».

3. All'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali».

Art. 10.

Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192

1. All'articolo 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, il comma 3 è così sostituito: «In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.».

Art. 11.

Norme transitorie finali

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.

2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.

3. La riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stata redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.».

— Il testo degli articoli 633, 641 e 648 del codice di procedura civile, è riportato nelle note all'art. 9.

— Il testo dell'art. 3 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è riportato nelle note all'art. 10.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro della sanità del 16 dicembre 1993 (Individuazione delle sostanze alimentari deteriorabili alle quali si applica il regime di controlli microbiologici ufficiali):

«Art. 1. — 1. Ai fini degli accertamenti analitici di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, per prodotti alimentari deteriorabili si intendono:

a) i prodotti alimentari preconfezionati, destinati come tali al consumatore, il cui periodo di vita commerciale, inferiore a novanta giorni, risulti dalla data di scadenza indicata in etichetta, con la dicitura "da consumarsi entro ..." ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;

b) i prodotti a base di carne che non abbiano subito un trattamento completo e presentino pertanto le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:

1) aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2;

oppure

2) aW superiore a 0,91;

oppure

3) pH uguale o superiore a 4,5;

c) i prodotti alimentari sfusi e quelli posti in involucro protettivo destinati alla vendita previo frazionamento ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, non sottoposti a congelazione o a trattamenti atti a determinare la conservazione allo stato sfuso per periodi superiori a tre mesi (quali sterilizzazione, disidratazione, affumicatura, aggiunta di soluti e/o di conservativi antimicrobici, altri trattamenti di pari effetto) costituiti in tutto o in parte da:

1) latte, ivi compreso quello parzialmente concentrato;

2) derivati del latte quali:

crema di latte, formaggi freschi spalmabili, formaggi freschi a pasta filata preincartati di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, convertito nella legge 11 giugno 1986, n. 252, modificato dall'art. 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, latticini freschi, formaggi molli senza crosta, formaggi molli con crosta a stagionatura non superiore a sessanta giorni, formaggi erborinati;

3) carni fresche e preparazioni gastronomiche fresche a base di carni fresche;

4) prodotti della pesca freschi, nonché alimenti compositi freschi e preparazioni gastronomiche a base di prodotti della pesca;

5) prodotti d'uovo, freschi o pastorizzati, nonché alimenti compositi e di pasticceria e preparazioni gastronomiche, a base di prodotti d'uovo;

6) prodotti ortofrutticoli freschi, refrigerati e non;

7) paste fresche con ripieno destinate ad essere vendute allo stato sfuso ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

2. Qualora sorgano dubbi sulla deteriorabilità di qualche prodotto fra quelli di cui al comma 1, lettera *c)*, l'accertamento della stessa viene effettuato in laboratorio tenendo conto del fatto che sono considerati non deteriorabili gli alimenti non preconfezionati né sottoposti a trattamento conservativo idoneo ad ottenerne una conservazione per periodi non inferiori a tre mesi che presentino:

a) pH uguale o inferiore a 4,5 e/o

b) aW uguale o inferiore a 0,85.

3. I campioni dei prodotti alimentari deteriorabili di cui al comma 1 vanno mantenuti dal momento del prelievo al momento in cui viene iniziata l'analisi ad una temperatura, ove non diversamente previsto da norme vigenti, non superiore a +4ºC e non inferiore a 0ºC. I prodotti alimentari congelati vanno mantenuti a -15ºC e quelli surgelati a -18ºC.

4. Il trasporto dei campioni deve essere effettuato sin dal momento del prelievo in contenitori atti a garantire il mantenimento della temperatura entro i valori indicati al comma 2.».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 669-*bis* del codice di procedura civile:

«Art. 669-*bis (Forma della domanda)*. — La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente.».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 633 del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 633 *(Condizioni di ammissibilità)*. — Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;

2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.».

— Il testo dell'art. 641 del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 641 *(Accoglimento della domanda)*. — Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato *da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso*, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.

Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta. *Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi.*

Nel decreto eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento.».

— Il testo dell'art. 648 del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 648 *(Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione)*. — Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'art. 642. *Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali.*

Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.».

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 3 della legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive) come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 3 *(Termini di pagamento)*. — 1. Il contratto deve fissare i termini di pagamento della subfornitura, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, e deve precisare, altresì, gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna.

2. Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione. Tuttavia, può essere fissato un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, in accordi nazionali per settori e comparti specifici, sottoscritti presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da tutti i soggetti competenti per settore presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dei subfornitori e dei committenti. Può altresì essere fissato un diverso termine, in ogni caso non eccedente i novanta giorni, in accordi riferiti al territorio di competenza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale detti accordi sono sottoscritti dalle rappresentanze locali dei medesimi soggetti di cui al secondo periodo. Gli accordi di cui al presente comma devono contenere anche apposite clausole per garantire e migliorare i processi di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di integrazione produttiva.

3. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di 7 punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dall'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.

4. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituirà titolo per l'ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

5. Ove vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino comunque incrementi dei costi, il subfornitore avrà diritto ad un adeguamento del prezzo anche se non esplicitamente previsto dal contratto.».

Nota all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 1523 del codice civile:

«Art. 1523 *(Passaggio della proprietà e dei rischi)*. — Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.».

02G0265

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Meana Sardo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Meana Sardo (Nuoro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Meana Sardo (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Loredana Ladu è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Meana Sardo (Nuoro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 3 settembre 2002, da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Nuoro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 420/13.1 Gab. del 9 settembre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Meana Sardo (Nuoro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Loredana Ladu.

Roma, 1° ottobre 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A12334

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Furtei.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000 sono stati eletti il consiglio comunale di Furtei (Cagliari) ed il sindaco nella persona del sig. Ignazio Congiu;

Considerato che il citato amministratore, per effetto della sentenza del tribunale di Cagliari del 10 aprile 2002, passata in giudicato in data 23 giugno 2002, è decaduto di diritto dalla carica ricoperta, ai sensi dell'art. 58, comma 1, lettera *b)*, e dell'art. 59, comma 6, del decreto legativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Furtei (Cagliari) è sciolto.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Furtei (Cagliari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Ignazio Congiu.

Il citato amministratore è stato condannato, per il reato di cui all'art. 314 c.p., alla pena di un anno e sei mesi con sentenza n. 277 del 10 aprile 2002 del tribunale di Cagliari, passata in giudicato in data 23 giugno 2002. Conseguentemente, il citato amministratore è decaduto di diritto dalla carica di sindaco, ai sensi dell'art. 58, comma 1, lettera *b)*, e dell'art. 59, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Furtei (Cagliari).

Roma, 1° ottobre 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A12335

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 12 luglio 2002.

Modifiche ed integrazioni al decreto della Commissione unica del farmaco del 4 dicembre 2001, riguardante la riclassificazione dei medicinali ai sensi della legge 16 novembre 2001, n. 405, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» in particolare l'art. 29;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» in particolare l'art. 85, comma 1;

Vista la legge 16 novembre 2001, n. 405, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria» con riferimento agli articoli 5 e 6 che prevedono misure di contenimento della spesa sanitaria e definizione dei livelli essenziali di assistenza;

Considerato l'accordo del 22 novembre 2001 recante «Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sui livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 19 del 23 gennaio 2002 supplemento ordinario n. 14;

Visto il provvedimento CUF 4 dicembre 2001 recante l'individuazione dei farmaci aventi un ruolo non essenziale, per i quali sono presenti, fra i medicinali concedibili dal Servizio sanitario nazionale, prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee;

Visto il successivo provvedimento CUF 28 febbraio 2002 con il quale sono state apportate modifiche e rettifiche agli allegati I e II di cui al suddetto provvedimento;

Considerata una serie di richieste di chiarimenti pervenute al Ministero della salute in ordine al provvedimento di cui trattasi;

Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche ed integrazioni agli allegati I e II di cui al suddetto provvedimento;

Vista la propria ddiberazione adottata sull'argomento nelle sedute del 9-10 aprile 2002;

Dispone:

Art. 1.

All'allegato I del provvedimento CUF 4 dicembre 2001 è apportata la seguente modifica: nell'A.T.C. N02CC - categoria terapeutica agonisti selettivi dei recettori 5HT1 è modificata la dizione da «(uso parenterale)» a «(uso iniettivo)».

Art. 2.

All'allegato II del provvedimento CUF 4 dicembre 2001 è apportata la seguente modifica ad integrazione:

tra i principi attivi compresi nell'A.T.C. R06AX - categoria terapeutica altri antiasmatici per uso sistemico è aggiunto il seguente principio attivo: ebastina;

tra i principi attivi compresi nell'A.T.C. N02CC - categoria terapeutica agonisti selettivi dei recettori 5HT1 (per uso orale) sono aggiunti i seguenti principi attivi: Amotrip¯ ¯an e eletriptan;

tra i principi attivi compresi nell'A.T.C. D07AC - categoria terapeutica corticosteroidi, attivi (gruppo III) è aggiunto il seguente principio attivo: amcinonide.

Art. 3.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2002

Il Ministro
Presidente della Commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 171

02A12468

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 luglio 2002.

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuto nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione dell'11 dicembre 2001 che fissa modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari e istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 che stabilisce modalità di applicazione per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione garanzia, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 297 del 21 novembre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 311 del 4 dicembre 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 297 del 21 novembre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 464/99 della Commissione del 3 marzo del 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 56 del 4 marzo 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di aiuto delle prugne secche e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1573/99 della Commissione del 19 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 187 del 20 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne le caratteristiche dei fichi secchi ammessi a beneficiare del regime di aiuto alla produzione e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 64 del 6 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato dal regolamento (CE) n. 1343/2001;

Visto il regolamento (CE) n. 217/2002 della Commissione del 5 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 35 del 6 febbraio 2002, che stabilisce criteri di accettazione della materia prima nel quadro del regime di aiuti alla produzione previsto dal regolamento (CE) n. 2201/96;

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che l'applicazione del territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'Organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;

Visto il decreto del Ministro 26 aprile 2001 concernente «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuto nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli»;

Considerata la esigenza di aggiornare le disposizioni a seguito delle modifiche intervenute per l'applicazione delle richiamate norme comunitarie, distinguendo i prodotti per i quali è previsto un riconoscimento delle imprese di trasformazione dai prodotti che non necessitano, ai fini della attuazione del regime di aiuti, di un analogo riconoscimento delle imprese di trasformazione;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 20 giugno 2002;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Allo scopo di dare attuazione alla regolamentazione comunitaria di settore, fino all'adozione da parte delle regioni e province autonome di specifici atti, il presente decreto individua procedure attuative del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di aiuto nel settore degli ortofrutticoli trasformati, con riguardo ai seguenti aspetti:

a) regime di aiuto alle organizzazioni dei produttori, che consegnano pomodori, pesche e pere di origine comunitaria, al fine di ottenere i prodotti trasformati che figurano nell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 2201/96 medesimo;

b) regime di aiuto alla produzione a favore delle imprese di trasformazione di prugne secche e fichi secchi, che corrispondono ai produttori un prezzo almeno pari al prezzo minimo;

c) contratti stipulati tra le organizzazioni dei produttori, riconosciute e prericonosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, e i trasformatori riconosciuti, nel caso di pomodoro, pesche e pere;

d) adempimenti delle parti contraenti;

e) sistema di controlli e relative risultanze.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

a) «organizzazioni di produttori»: le organizzazioni di produttori, di seguito denominate OP, di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (CE) n. 2200/96 e i gruppi di produttori prericonosciuti ai sensi dell'art. 14 del medesimo;

b) «associazione di organizzazione di produttori»: le associazioni di cui all'art. 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96;

c) «singoli produttori»: qualsiasi persona fisica o giuridica che coltivi nella propria azienda materie prime destinate alla trasformazione e che non appartenga ad alcuna organizzazione di produttori;

d) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/1996;

e) «trasformatore»: un'impresa di trasformazione che gestisca a fini economici, sotto la propria responsabilità, uno o più stabilimenti dotati di impianti per la fabbricazione di uno o più prodotti, di cui all'art. 1, paragrafo 2, punti da *a)* ad *o)* del regolamento, riconosciuta, se del caso, conformemente all'art. 3, paragrafo 1 del regolamento stesso, ivi comprese le OP che autotrasformano il prodotto dei propri soci;

f) «quantità»: la quantità è espressa in peso netto, salvo indicazione contraria;

g) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole e forestali;

h) «INCA»: Istituto nazionale conserve alimentari;

i) «regione»: la regione o la provincia autonoma competenti per territorio;

l) «Agenzia per le erogazioni in agricoltura»: AGEA o organismi pagatori regionali riconosciuti ai sensi delle vigenti norme nazionali.

Art. 3.

Campagne

1. Le campagne di commercializzazione e i periodi di consegna della materia prima sono definiti dall'art. 2, paragrafi 1) e 2), del regolamento, come di seguito riportati:

a) campagne di commercializzazione:

1) dal 15 giugno al 14 giugno per i prodotti trasformati a base di pomodori e i prodotti trasformati a base di pesche;

2) dal 15 luglio al 14 luglio per i prodotti trasformati a base di pere Williams e Rocha;

3) dal 1° agosto al 31 luglio per i fichi secchi;

4) dal 15 agosto al 14 agosto per le prugne secche ottenute da prugne d'Ente;

b) periodi di consegna della materia prima, all'impresa di trasformazione ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto:

1) pomodori: tra il 15 giugno e il 15 novembre;

2) pesche: tra il 15 giugno e il 25 ottobre;

3) pere: tra il 15 luglio e il 15 dicembre;

4) prugne secche ottenute da prugne d'Ente: tra il 15 agosto e il 15 gennaio;

5) fichi secchi: tra il 15 agosto e il 15 giugno.

Art. 4.

Gestione regime aiuti

1. In applicazione delle disposizioni, di cui all'art. 3, paragrafo 1, del regolamento, sono di seguito definite le procedure ai fini del riconoscimento dei trasformatori di pomodori, pesche e pere, che intendono partecipare al regime di aiuto.

2. Al fine di dare attuazione all'art. 8 del regolamento, concernente le esigenze conoscitive, i trasformatori di prugne secche e fichi secchi sono iscritti in una sezione aggiuntiva dell'elenco nazionale dei trasformatori.

3. I trasformatori, che intendono usufruire del regime di aiuto, ai fini della stipula dei contratti con le OP, sono riconosciuti ovvero valutati, ai sensi dei commi 1 e 2, dalla regione.

4. I trasformatori, che intendono usufruire del regime di aiuto, presentano apposita domanda di riconoscimento alla regione, dandone comunicazione al Ministero, antecedentemente la campagna, rispettivamente entro il 15 settembre, per il pomodoro, e entro il 30 aprile, per le pesche e le pere.

5. La domanda, di cui ai commi 3 e 4, contenente dettagliate informazioni sull'attività di trasformazione, sul numero degli stabilimenti e loro esatta ubicazione, nonché l'impegno a rispettare sia gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, sia a consentire l'accesso ai propri impianti agli incaricati del controllo, è corredata della seguente documentazione:

a) indicazione del tipo di materia prima oggetto della trasformazione, ai fini della fabbricazione dei prodotti previsti all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento;

b) planimetria di ciascuno stabilimento con la dislocazione degli impianti di trasformazione;

c) relazione tecnica recante l'indicazione della capacità lavorativa, oraria e complessiva, di ogni singola linea di lavorazione;

d) dichiarazione comprovante la libera disponibilità degli stabilimenti e degli impianti;

e) attestazione di adeguate garanzie sul piano finanziario ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale;

f) atto costitutivo e statuto della società;

g) estremi di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, con vigenza;

h) estremi di autorizzazione sanitaria vigente con esplicito riferimento all'impianto di depurazione delle acque di scarico ed alle condizioni igieniche dei locali di trasformazione di ciascuno stabilimento.

6. Ai fini della istruttoria della domanda, di cui ai commi 3 e 4, è effettuato apposito sopralluogo presso gli stabilimenti di trasformazione da parte dei competenti uffici regionali, allo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni, di cui alla documentazione indicata al comma 6, nonché la funzionalità dell'impianto in termini di effettiva capacità lavorativa.

7. I trasformatori che intendono partecipare al regime di aiuto alla produzione di prugne secche e fichi secchi presentano, entro il 30 aprile, antecedentemente la campagna, apposita domanda alla regione, corredata dalla documentazione prevista al comma 5, lettere *c), d), e), f), g)* e *h)*, ai fini dell'iscrizione nella sezione aggiuntiva dell'elenco nazionale delle imprese di trasformazione.

8. Le imprese di trasformazione incluse nell'elenco nazionale comunicano, alla regione, rispettivamente entro il 16 novembre, per il pomodoro, ed entro il 30 aprile, per le pesche, le pere, le prugne secche e i fichi secchi, antecedente ciascuna campagna, l'intendimento di partecipare al regime, allegando apposita dichiarazione concernente la sussistenza delle condizioni.

9. Qualsiasi modifica concernente l'impresa di trasformazione o del numero degli stabilimenti, limitatamente a pomodori, pesche e pere, è notificata entro quindici giorni, corredata da relativa documentazione, alla regione ai fini dell'aggiornamento del riconoscimento o della iscrizione nell'apposito elenco. È data contestuale comunicazione delle avvenute modifiche anche al Ministero, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e all'INCA, nonché alle organizzazioni nazionali di rappresentanza. Inoltre, le medesime imprese di trasformazione comunicano alla regione, entro quindici giorni dalla realizzazione, tutte le modifiche apportate agli impianti che determinano variazioni significative delle capacità lavorative.

10. Le OP, comprese quelle che hanno presentato domanda di riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, comunicano alla regione, rispettivamente entro il 16 novembre, per il pomodoro, ed entro il 30 aprile, per le pesche, le pere, le prugne secche e i fichi secchi, antecedentemente ciascuna campagna, l'intendimento di partecipare al regime di aiuto.

11. La regione comunica per ogni campagna al Ministero e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, anche su supporto magnetico, l'elenco dei trasformatori nonché delle OP che intendono partecipare al regime, rispettivamente entro il 1° dicembre, per i pomodori, e entro il 20 maggio, per le pesche, le pere, le prugne secche e i fichi secchi, antecedentemente ciascuna campagna; il Ministero trasmette a tutti gli organismi interessati l'elenco nazionale delle predette imprese di trasformazione e delle OP partecipanti al regime, rispettivamente entro il 20 dicembre, per i pomodori, e entro

il 31 maggio, per le pesche, le pere, le prugne secche e i fichi secchi. Tale elenco è inserito anche nel sito internet del Ministero (www.politicheagricole.it).

Art. 5.

Contrattazione

1. I contratti e le eventuali clausole aggiuntive, conclusi secondo le modalità e i tempi previsti agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento, sono redatti su appositi modelli predisposti dalla Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Copia dei predetti contratti, secondo le modalità previste dall'art. 5 del regolamento, è inviata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e alla regione dove hanno sede l'OP e il trasformatore. Una ulteriore copia è trasmessa agli organismi di rappresentanza delle OP e dei trasformatori. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura trasmette al Ministero, entro quaranta giorni dalla data limite di stipula dei contratti e previa verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento, i dati informatizzati delle superfici e dei quantitativi contrattati, ripartiti per singolo prodotto.

2. Copia dei contratti e delle clausole aggiuntive, di cui al comma 1, perviene a cura delle OP, per i pomodori, le pesche e le pere, e a cura dei trasformatori, per le prugne secche e i fichi secchi, alla regione e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, entro dieci giorni lavorativi, successivi alla data di stipula, e, comunque, entro cinque giorni lavorativi prima dell'inizio delle consegne. I contratti dei pomodori pervengono entro dieci giorni lavorativi successivi alla loro data di stipula. La regione, ove ha sede legale l'OP o il trasformatore nel caso di prugne secche e fichi secchi, attesta il rispetto dei termini di ricezione.

3. Eventuali accordi tra la OP e membri di altre OP o produttori singoli non associati, di cui all'art. 5, paragrafo 6, lettere *a)* e *b)* del regolamento, pervengono, unitamente ai relativi contratti, secondo le modalità e i termini di cui ai commi 1 e 2.

4. Le OP inviano alla regione le informazioni riportate all'art. 4 e all'art. 5, paragrafi 5 e 6, del regolamento, secondo le modalità e i termini fissati dal medesimo regolamento.

5. Nel caso di prugne secche e fichi secchi, il prezzo da pagare alle OP non può essere inferiore al prezzo minimo fissato, conformemente all'art. 6 del regolamento (CE) n. 2201/96, senza inclusione di eventuali costi da contabilizzare separatamente.

Art. 6.

Identificazione delle parcelle

1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura utilizza ai fini del controllo un idoneo sistema di identificazione delle parcelle sulla base delle disposizioni di cui all'art. 6, del regolamento.

2. Le OP trasmettono all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e alla regione le informazioni di cui all'art. 5, comma 5, indicando per ogni particella catastale la superficie coltivata, la stima del raccolto, il quantitativo destinato alla trasformazione nonché, per il pomodoro, le rese relative alle varietà tonde e allungate ottenute nelle due campagne precedenti. Tali informazioni, per ciascun socio della OP, sono dichiarate nell'apposito modulo di consistenza aziendale predisposto dall'Agenzia stessa.

3. La modulistica, da utilizzare nelle varie fasi di applicazione del regime, e lo schema procedurale da seguire sono predisposti e messi a disposizione dalla Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che ne cura anche gli aspetti informativi concernenti le indicazioni indispensabili per la gestione del sistema.

Art. 7.

Comunicazioni

1. Le OP e i trasformatori comunicano all'inizio di ogni campagna di trasformazione, ai sensi dell'art. 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento alle regioni nel cui territorio ha sede la OP o l'impresa di trasformazione, all'INCA, e agli organismi di rappresentanza, la settimana in cui iniziano le operazioni rispettivamente di consegna e trasformazione, specificando per il pomodoro la prevista destinazione della materia prima. Tale comunicazione è acquisita dai citati organismi entro i cinque giorni lavorativi, precedenti la settimana di inizio delle consegne o della trasformazione.

2. I trasformatori che intendono produrre miscele di frutta o salse di pomodoro, preparate in conformità dell'art. 1, paragrafo 2, lettere *c)* e *o)* del regolamento, inviano alla regione e all'ufficio INCA di zona, prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione, apposita comunicazione ai sensi dell'art. 8, paragrafo 4, del regolamento, specificando il peso netto in grammi di ogni componente.

3. I produttori di salse di pomodoro preparate presentano apposita dichiarazione all'INCA, intesa a dimostrare che la tecnologia impiegata nella produzione delle medesime consente il prelievo del componente a base di pomodoro, prima della miscelazione con altri ingredienti.

4. I trasformatori per ciascuna campagna, rispettivamente entro il 1° febbraio, per pomodori, pesche, pere e entro il 15 maggio, per prugne secche e fichi secchi, comunicano le informazioni di cui all'art. 9 del regolamento, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e alla regione, anche per il tramite degli organismi nazionali di rappresentanza. Tale comunicazione è effettuata secondo le modalità indicate dall'Agenzia stessa, ai sensi dell'art. 6, comma 3.

Art. 8.

Consegna della materia prima

1. All'entrata della materia prima presso lo stabilimento di trasformazione per ciascuna partita di pomodori, pesche e pere è compilato un certificato di consegna, redatto su modello predisposto dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in più esemplari contenenti un numero di identificazione e firmato da ambedue le parti contraenti o loro rappresentanti, ai sensi del-

l'art. 11, del regolamento. Tale certificato riporta, oltre alle indicazioni di cui all'art. 11, paragrafo 1, del regolamento, sulla base anche dei risultati del controllo qualitativo della materia prima di cui al regolamento (CE) n. 217/2002, nel caso del pomodoro l'identificazione del produttore conferente. Il certificato è trasmesso alla regione, ove ha la sede l'OP e l'industria di trasformazione, da parte della OP secondo le modalità e i termini dell'art. 11, paragrafo 1, del regolamento. Esemplari del medesimo certificato sono inviati a cura delle OP e delle imprese di trasformazione ai rispettivi organismi di rappresentanza.

2. Le indicazioni risultanti sul certificato di consegna della materia prima, di cui al comma 2, con riferimento ai rispettivi contratti, sono registrate giornalmente negli appositi registri di carico e scarico, dalle OP e dai trasformatori in base alle disposizioni degli articoli 16 e 17 del regolamento.

Art. 9.

Determinazione dello scarto e limiti di accettabilità di una partita di pomodoro

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, paragrafo 1, del regolamento, nel caso previsto dal paragrafo 2 del medesimo articolo, si applicano i criteri minimi di qualità della materia prima, nell'ambito della estensione di un accordo interprofessionale, in applicazione dell'art. 21, del regolamento (CE) n. 2200/96.

2. Ai fini della determinazione dell'accettabilità della partita di materia prima consegnata al trasformatore, si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 217/2002. Le regioni assumono gli atti necessari per applicare le procedure di campionamento previste dall'art. 2, paragrafo 1, del predetto regolamento (CE) n. 217/2002 e per definire le eventuali controversie attraverso l'istituzione di una apposita commissione.

Art. 10.

Pagamento della materia prima

1. Ferme restando le modalità di pagamento della materia prima di cui all'art. 7 del regolamento, per quanto riguarda il termine, di cui all'art. 3, paragrafo 4, lettera *e)*, per il pagamento del prezzo contrattato per pomodori, pesche e pere le parti contraenti possono definire cadenze periodiche di pagamento, per gruppi di partite consegnate, purché venga rispettato il previsto limite temporale.

2. Le OP, che autotrasformano il prodotto dei propri soci, possono effettuare il pagamento del prezzo concordato, per pomodori, pesche e pere, o del prezzo minimo, nel caso delle prugne secche e dei fichi secchi, anche attraverso l'accredito in bilancio. Nel caso di prugne secche e fichi secchi, tutti gli eventuali servizi resi dalle OP ai propri associati sono regolati da partite contabili a parte.

3. Al fine di garantire il pagamento della materia prima ai soci di una cooperativa aderente ad una OP, la medesima OP acquisisce, entro quindici giorni dal versamento, effettuato con bonifico bancario o postale, alla cooperativa dell'importo dovuto, la prova che la stessa abbia liquidato, con analoga modalità, ai propri soci le rispettive spettanze. La OP, qualora riscontri il mancato pagamento da parte della cooperativa del prezzo della materia ai propri soci, ne informa la regione e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

4. Nel caso la OP non adempia le condizioni, di cui al comma 3, o non effettui i dovuti pagamenti ai propri soci, è revocato il relativo riconoscimento.

5. Le OP, nello stipulare convenzioni con gli istituti bancari o postali per l'esecuzione dei pagamenti ai propri soci, prevedono l'obbligo di fornire alle regioni e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, su supporto magnetico, le evidenze dei singoli pagamenti eseguiti, anche da parte delle cooperative associate. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura predispone un apposito tracciato record, contenente le informazioni indispensabili per il riscontro dell'avvenuto pagamento.

Art. 11.

Domande di aiuto

1. Le domande di aiuto, redatte su modelli predisposti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di cui all'art. 6, sono compilate secondo le modalità previste dall'art. 13 del regolamento. Le OP, per pomodori, pesche e pere, e i trasformatori, per prugne secche e fichi secchi, presentano la domanda in modo da rispettare i termini previsti dall'art. 12 del regolamento, rispettivamente alla regione ove la OP ha la propria sede legale e a quella ove è avvenuta la trasformazione. Copia della domanda è inviata alla Agenzia per le erogazioni in agricoltura che ha facoltà di definire specifiche modalità per la presentazione delle domande, anche in via telematica.

2. Ai sensi dell'art. 12, paragrafo 3 del regolamento, sono presentate le domande di aiuto anticipato, per pomodori, pesche e pere, secondo le modalità indicate nel comma 1. Dette domande, contenenti le informazioni minime previste all'art. 13, paragrafo 3 del regolamento, sono presentate entro il 30 settembre di ciascuna campagna, per i quantitativi di prodotto consegnato alla trasformazione fino al 15 settembre.

3. Nel caso di richiesta di aiuto anticipato, per pomodori, pesche e pere, da parte delle OP è costituita una garanzia, pari al 110% dell'aiuto richiesto, a favore dell'AGEA, secondo tempi e modalità fissati dalla medesima Agenzia.

Art. 12.

Versamento degli aiuti

1. Ai fini del pagamento dell'aiuto, per il pomodoro, le pesche e le pere, di cui all'art. 14, paragrafo 1 del regolamento, le regioni inviano all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 3, la domanda di aiuto e la documentazione comprovante l'effettuazione delle verifiche, di cui all'art. 18, paragrafo 1, punto *v)* del regolamento, nonché dei controlli fisici di cui all'art. 18, paragrafo l, punto *i)*, secondo trattino del regolamento; in caso di

domanda di aiuto anticipato, la predetta documentazione è relativa alle verifiche, di cui all'art. 13, paragrafo 3 del regolamento, ivi compresi i certificati di consegna corrispondenti ai quantitativi oggetto di domanda stessa. La trasmissione dei documenti e delle informazioni suddette è effettuata non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, per consentire all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di versare l'aiuto entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 14, paragrafo 4 del regolamento. I documenti e le informazioni riguardanti le domande di aiuto anticipato sono presentate all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura entro il 15 ottobre, per consentire alla stessa il versamento dell'aiuto nel periodo compreso fra il 16 ed il 31 ottobre. Qualora la domanda venga presentata dalla OP o dal trasformatore dopo la scadenza dei termini previsti, di cui all'art. 12, paragrafo 7 del regolamento, la regione applica le previste riduzioni dell'aiuto e ne informa l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Ai sensi dell'art. 14, paragrafo 3, del regolamento non è concesso alcun aiuto per i quantitativi su cui la regione non abbia potuto eseguire i necessari controlli, per motivi imputabili al richiedente l'aiuto.

2. Le OP una volta ricevuto l'aiuto versano integralmente, tramite bonifico bancario o postale ed entro quindici giorni lavorativi, l'importo dovuto ai propri soci secondo le modalità previste dall'art. 14, paragrafo 1, del regolamento. Le cooperative associate alle OP, a loro volta, versano integralmente, tramite bonifico bancario o postale ed entro quindici giorni lavorativi, l'importo dovuto ai propri soci fornendo la prova all'OP dell'avvenuto versamento. A tal fine le OP attuano le medesime procedure, previste per il pagamento del prezzo della materia prima, di cui all'art. 10, commi 3 e 5.

3. Eventuali altri oneri a carico dei produttori soci, da contabilizzare separatamente, non sono compensabili con l'importo dell'aiuto.

4. Ai sensi dell'art. 14, paragrafi 2 e 4 del regolamento, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura versa l'aiuto ai trasformatori di prugne secche e fichi secchi, previo accertamento e certificazione da parte della regione competente per territorio del rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui all'art. 19 del regolamento nonché delle norme qualitative, di cui al regolamento (CE) n. 464/1999 per le prugne secche e al regolamento (CE) n. 1573/1999 per i fichi secchi.

5. In caso di trasformazione effettuata in altro Stato membro, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura assicura gli adempimenti previsti all'art. 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento.

Art. 13.

Registri di carico e scarico

1. I registri di carico e scarico, di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento, anche informatizzati, contengono tutte le indicazioni riportate nei medesimi articoli e, inoltre, per ogni singolo lotto, il nominativo della OP da cui proviene la materia prima e gli estremi del documento di accompagnamento della materia prima consegnata, con riferimento ai certificati di consegna ed ai contratti. Per le vendite dei prodotti finiti, sono indicati gli estremi dei documenti di accompagnamento che riportano le medesime indicazioni merceologiche del registro.

2. I trasformatori, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 5 del regolamento, indicano in separati registri eventuali quantità di pomodori, pesche e pere, oggetto di temporanea importazione per essere lavorati e successivamente riesportati, in regime di traffico di perfezionamento attivo TPA, o importati per essere commercializzati all'interno dell'Unione europea, riportando tutte le informazioni indicate nei certificati di importazione.

3. I trasformatori che trasformano, pomodori, pesche, pere, prugne secche e fichi secchi, acquistati fuori contratto, istituiscono apposito registro supplementare riportante tutte le informazioni relative alle operazioni di carico e scarico.

Art. 14.

Controlli

1. L'attività di controllo delle superfici di cui all'art. 18, paragrafo 1, lettera *i)*, primo trattino, del regolamento viene svolta dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che ne trasmette le risultanze alla regione. Ai fini dell'espletamento di tali controlli, le OP forniscono all'Agenzia medesima i calendari di trapianto, per il pomodoro, e i calendari di inizio raccolta, per il pomodoro, le pesche e le pere, ripartiti per singole zone di produzione. La regione effettua i restanti controlli, previsti dagli articoli 15, 18 e 19 del regolamento, secondo le modalità e tempi indicati nei medesimi articoli.

2. Allo scopo di uniformare l'attività di controllo, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento, sulla base delle indicazioni riportate dell'art. 15 del regolamento e del regolamento (CE) n. 1663/95, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura predispone uno specifico manuale delle procedure concordato con le regioni e province autonome.

3. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura cura la stampa, la diffusione e la distribuzione agli organismi interessati dei modelli di contratto, del certificato di consegna e della domanda di aiuto, predisposti in conformità alla normativa comunitaria.

4. L'INCA verifica la rispondenza del prodotto finito alle norme di qualità, ai sensi dell'art. 18, paragrafo 2, lettera *i)*, e dell'art. 19, paragrafo 2, del regolamento, su almeno il 5% del prodotto finito per ciascuna materia prima e per ciascuna campagna, predisponendo apposita certificazione da inviare ai competenti uffici regionali e all'Agenzia per le erogazionì in agricoltura, ogni anno, entro il 15 febbraio, per il pomodoro, il 1° aprile, per le pesche e le pere, e il 15 maggio, per le prugne secche e fichi secchi.

5. Il Ministero e la regione si riservano di effettuare controlli supplementari in qualsiasi momento della campagna di trasformazione.

6. La regione trasmette, entro il 30 aprile di ciascuna campagna, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura una relazione dettagliata, in merito all'attività di controllo globalmente attuata, nella quale vengono indicati il numero dei controlli e le risultanze degli stessi.

Art. 15.

Compiti degli organismi nazionali di rappresentanza

1. Gli organismi nazionali di rappresentanza collaborano alla predisposizione di un adeguato sistema di monitoraggio, allo scopo di dare corretta applicazione della normativa comunitaria e delle disposizioni del presente decreto, in modo da uniformare i comportamenti delle singole OP e delle imprese di trasformazione, informando la regione in caso di inadempienze o gravi irregolarità per i successivi provvedimenti di competenza.

2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura si avvale, attraverso apposita convenzione, dell'attività di supporto degli organismi nazionali, di cui al comma 1, di rappresentanza delle OP e dei trasformatori e/o dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta. La regione può avvalersi dell'attività di supporto degli stessi organismi. Per l'esecuzione di tali attività l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura mette a disposizione di detti organismi le procedure informatiche, secondo le modalità operative dalla medesima predisposte.

Art. 16.

Risultanze dei controlli

1. La regione, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento, in caso di constatazione del mancato rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, individua le relative sanzioni di cui agli articoli 20 e 21, del regolamento, dandone comunicazione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e al Ministero.

2. La regione qualora accerti le irregolarità di cui all'art. 21, paragrafo 2, del regolamento, da parte del trasformatore, esclude lo stesso dal regime di aiuto mediante la revoca del riconoscimento fino a cinque campagne consecutive. In tal caso lo stabilimento escluso non puo essere utilizzato, ai fini del regime di aiuto, dallo stesso o da altro trasformatore per il medesimo periodo.

3. Fatte salve eventuali responsabilità penali, in caso di dichiarazione non veritiera da parte di una OP, in accordo con il trasformatore, ovvero qualora gli stessi soggetti non si sottopongano ai controlli, di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento, la regione procede alla revoca del riconoscimento della OP e del trasformatore.

4. La regione comunica le proprie determinazioni, in materia di revoca di riconoscimento delle OP e dei trasformatori, al Ministero e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

5. Le regioni assicurano una reciproca collaborazione amministrativa, allo scopo di dare applicazione alle procedure di controllo.

Art. 17.

Comunicazioni

1. Ai fini della corretta applicazione dell'art. 23 del regolamento, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura effettua al Ministero le comunicazioni previste, entro i termini seguenti:

a) il 1° dicembre di ogni anno per le informazioni, di cui al paragrafo 2, lettere *a)* e *b)* dell'art. 23;

b) il 15 febbraio per i pomodori, il 1° aprile per le pesche e le pere e il 15 maggio per le prugne secche e fichi secchi,in ordine alle informazioni di cui al paragrafo 3, lettere *a), b), c), d), e)* e *f)*, dell'art. 23;

c) il 15 maggio il rapporto sul numero delle risultanze dei controlli, di cui al paragrafo 4, dell'art. 23;

d) quaranta giorni dalle comunicazioni, di cui all'art. 7, comma 4, del presente decreto.

Art. 18.

Uniformità delle norme ed ente erogatore degli aiuti comunitari

1. Alla corresponsione degli aiuti previsti all'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, provvedono, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura nonché gli eventuali organismi pagatori regionali, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *l)*.

Art. 19.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro, 26 aprile 2001, sono sostituite da quelle del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 71

02A12333

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 ottobre 2002.

Approvazione delle graduatorie relative all'Avviso pubblico n. 68 del 23 gennaio 2002 recante «Modalità e termini per la presentazione di progetti nell'ambito del Programma operativo nazionale "Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione" 2000-2006». (II ciclo di valutazione).

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO
DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 sulla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 e successive modificazioni, che ha istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.);

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili del Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante le disposizioni generali che disciplinano l'insieme dei fondi strutturali, definiscono i futuri ambiti d'azione, le forme di coordinamento, gli obiettivi prioritari e le attività ammesse oltre che le procedure di programmazione ed attuazione;

Visto il regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, pubblicato nella G.U.C.E. serie L193 del 29 luglio 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 438 del 2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L63 del 3 marzo 2001;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari ed in particolare l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera C.I.P.E. del 6 agosto 1999, n. 139/1999, che ha approvato il quadro finanziario programmatico del Programma di sviluppo del Mezzogiorno (PSM) 2000-2006;

Vista la delibera C.I.P.E. del 22 giugno 2000, n. 60/2000, in materia di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari QCS 2000-2006;

Vista la direttiva 92/50/CE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi ed il decreto legislativo n. 157 del 17 marzo 1995 di recepimento della predetta direttiva e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(2000) n. 2050 del 1° agosto 2000 che ha adottato il quadro comunitario di sostegno 2000-2006;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(2000) n. 2343 dell'8 agosto 2000 di adozione del programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» per le regioni dell'obiettivo 1;

Visto che tale programma operativo 2000-2006, si articola in assi prioritari e misure;

Visto il complemento di programmazione del PON RST&AF, approvato il 14 novembre 2000 dal comitato di sorveglianza dello stesso PON e adottato con decreto del direttore del servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca n. 872 del 29 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le misure II.1 - azione *a)* tipologia di attività «Potenziamento della dotazione di attrezzature tecnico-scientifiche» e II.2 - azioni *b)* e *c)*;

Visto il protocollo di intesa, siglato in data 15 novembre 2000 tra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed i rappresentanti delle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, per l'attuazione del predetto programma operativo nazionale;

Visto il decreto ministeriale di protocollo ACG/D.M. (78) del 2 giugno 2000 che affida all'ufficio IV del servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca, la predisposizione ed attuazione dei programmi operativi comunitari del M.I.U.R.;

Visto il decreto ministeriale n. 329 dell'11 luglio 2000 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Claudia Galletti l'incarico di dirigente dell'ufficio IV del servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2000 con il quale al dott. Luciano Criscuoli è stato conferito l'incarico di direttore del servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca, cui la suddetta attività risulta attribuita;

Visto l'avviso n. 68 del 23 gennaio 2002 «Modalità e termini per la presentazione dei progetti nell'ambito del programma operativo nazionale "Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico ed alta formazione 2000-2006" asse II - misure II.1 - azione *a)* tipologia di attività "Potenziamento della dotazione di attrezzature tecnico-scientifiche" e II.2 - azioni *b)* e *c)*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 32 del 7 febbraio 2002;

Visto che gli interventi di cui all'avviso n. 68/2002 sono cofinanziati con risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale e risorse nazionali di cui alla legge n. 183/1987 pari a 120.000.000 di euro come specificamente indicato al punto 3 dello stesso avviso;

Visti in particolare il punto 9 «Ammissibilità dei progetti» ed il punto 10 «Tempi e modalità per la valutazione e selezione dei progetti» dell'avviso n. 68/2002;

Visto il decreto d'ordine del Ministro, del capo del Dipartimento DPCAE n. 74 del 2 maggio 2002, con il quale sono state istituite due commissioni tecniche di valutazione, di cui una per la valutazione e selezione delle proposte afferenti la misura II.1 - azione *a)* tipologia di attività «Potenziamento della dotazione di attrezzature scientifico-tecnologiche» e misura II.2 - azioni *b)* e *c)* e l'altra per la valutazione e selezione delle proposte afferenti la misura II.1 - azione *a)* tipologia di attività «Interventi infrastrutturali pervenuti al M.I.U.R. con riferimento all'avviso n. 68/2002»;

Visto il punto 11 «disposizioni particolari» del predetto avviso n. 68/2002 nel quale è previsto che gli interventi relativi alla misura II.2 - azioni *b)* e *c)*, ed alla Misura II.1 - azione *a)* (ad eccezione della tipologia di attività «Interventi infrastrutturali»), dovranno essere conclusi entro 24 mesi dalla data di trasmissione del decreto direttoriale di ammissione a cofinanziamento e quelli relativi alla misura II.1 - azione *a)* tipologia di attività «Interventi infrastrutturali» dovranno essere conclusi entro 48 mesi dalla stessa data;

Ritenuto di ammettere a cofinanziamento tutti i progetti con punteggio compreso tra 70 e 100 punti a condizione che, ove già non espressamente indicato nel progetto stesso, venga dichiarato dal soggetto proponente che gli stessi saranno conclusi nei tempi di cui al predetto punto 11 dell'avviso;

Considerata l'opportunità che il soggetto proponente dei progetti utilmente classificati nel II ciclo di valutazione dichiari espressamente che gli stessi non risultano finanziati totalmente o parzialmente con altre risorse nazionali e/o comunitarie;

Ritenuta la necessità che il MIUR, al fine di garantire piena coerenza tra il progetto ammesso a cofinanziamento e le tipologie di attività poste in essere per attuarlo, debba riservarsi il diritto di effettuare verifiche di pertinenza e congruità, e di richiedere ai soggetti proponenti, ove ne ravvisi l'esigenza, idonea documentazione;

Visti gli atti trasmessi dalle commissioni tecniche di valutazione, relativi al II ciclo, comprensivi delle graduatorie dei progetti ammissibili a cofinanziamento;

Decreta:

Art. 1.

Relativamente al secondo ciclo di valutazione, inerente progetti presentati entro il 31 maggio 2002, è approvata la graduatoria generale dei progetti — articolata per ciascuna azione, di cui al punto 2 dell'avviso — presentata dalle suddette commissioni tecniche di valutazione a seguito dell'espletamento delle procedure di valutazione delle proposte pervenute.

Tale graduatoria, allegata al presente decreto (allegato 1), ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

I progetti che, nell'ambito di ciascuna azione, hanno ottenuto un punteggio tra i 70 ed i 100 punti sono immediatamente cofinanziabili.

Art. 3.

I progetti, che, nell'ambito di ciascuna azione, hanno ottenuto un punteggio tra i 50 ed i 69 punti entreranno in una graduatoria di riserva che sarà integrata ad ogni ciclo di valutazione. Qualora — dopo l'ultimo ciclo di valutazione ed una volta finanziati tutti i progetti che abbiano maturato un punteggio tra 70 e 100 punti — dovessero risultare risorse residue, si procederà al cofinanziamento dei progetti presenti nella graduatoria di riserva, mediante scorrimento della stessa, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 4.

Nel rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli 2 e 3 ed espletate le verifiche di cui in premessa:

relativamente alla misura II.1 - azione *a)* - tipologia di attività «Interventi infrastrutturali» sono ammessi a cofinanziamento i progetti che hanno ottenuto un punteggio compreso tra i 70 ed i 100 punti per un totale di due progetti e per un importo complessivo pari a € 6.498.352,00;

relativamente alla misura II.1 - azione *a)* - tipologia di attività «Potenziamento della dotazione di attrezzature tecnico-scientifiche» sono ammessi a cofinanziamento i progetti che hanno ottenuto un punteggio compreso tra i 70 ed i 100 punti per un totale di venti progetti e per un importo complessivo pari a € 28.017.779,14;

relativamente alla misura II.2 - azione *b)* - «Sistemi innovativi per l'apprendimento e lo sviluppo delle conoscenze» sono ammessi a cofinanziamento i progetti che hanno ottenuto un punteggio compreso tra i 70 ed i 100 punti per un totale di quattro progetti e per un importo complessivo pari a € 5.434.079,61;

relativamente alla misura II.2 - azione *c)* - «Potenziamento della dotazione di attrezzature scientifico-tecnologiche nell'area I.C.T.» sono ammessi a cofinanziamento i progetti che hanno ottenuto un punteggio compreso tra i 70 ed i 100 punti per un totale di un progetto e per un importo complessivo pari a € 730.000,00.

Art. 5.

Apposita comunicazione di ammissione al cofinanziamento, ai fini dell'accettazione dello stesso, verranno inviate ai soggetti interessati.

Art. 6.

Le proposte escluse dalla valutazione per carenza di requisiti formali e/o sostanziali, sono riportate nell'elenco allegato al presente decreto (allegato 2) che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 7.

L'ufficio IV del servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca, provvederà a porre in essere tutti gli adempimenti utili all'acquisizione della documentazione comprovante quanto ritenuto necessario ed opportuno nella premessa del presente decreto.

Roma, 11 ottobre 2002

Il direttore: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

GRADUATORIA PROGETTI DA COFINANZIARE (PUNTEGGIO 70-100)

II° Ciclo - 31/05/02

Misura II.1 - Azione a - Interventi Infrastrutturali

NUM. PROTOCOLLO:	TITOLO DEL PROGETTO:	SOGGETTO PROPONENTE:	REGIONE:	PUNTEGGIO:	IMPORTO COFINANZIAMENTO RICHIESTO E/O AMMESSO:	IMPORTO PROGETTO AMMESSO:
3085/87	*LAVORI DI PARZIALE RESTAURO E ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA MEZZOCANNONE 16*	*UNIVERSITA' NAPOLI FEDERICO II*	CAMPANIA	81	€ 1.842.000,00	€ 3.070.000,00
3086/88	*RECUPERO FUNZIONALE LABORATORI DELLA STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DORHN PER ATTIVITA' DI RICERCA SVILUPPO TECNOLOGICO ED ALTA FORMAZIONE*	*STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DORHN*	CAMPANIA	79	€ 2.057.011,00	€ 3.428.352,00

GRADUATORIA DEI PROGETTI ESCLUSI (PUNTEGGIO 1-49)

Misura II.1 - Azione a - Interventi Infrastrutturali

NUM. PROTOCOLLO:	TITOLO DEL PROGETTO:	SOGGETTO PROPONENTE:	REGIONE:	PUNTEGGIO:	IMPORTO COFINANZIAMENTO RICHIESTO E/O AMMESSO:	IMPORTO PROGETTO AMMESSO:
3027/29	*ARCHI - MEDIA*	*UNIV. CATANIA*	SICILIA	22	€ 4.131.656,00	€ 5.164.570,00

GRADUATORIA PROGETTI DA COFINANZIARE (PUNTEGGIO 70-100)

Misura II.1 - Azione a - Interv. potenziamento dotazione attrezzature scientifico-tecnologiche

NUM. PROTOCOLLO:	TITOLO DEL PROGETTO:	SOGGETTO PROPONENTE:	REGIONE:	PUNTEGGIO:	IMPORTO COFINANZIAMENTO RICHIESTO E/O AMMESSO:	IMPORTO PROGETTO AMMESSO:
3077/79	*IMPLEMENTAZIONE DI UNA PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER ATTIVITA' DI POST-GENOMICA PER L'IDENTIFICAZIONE DI GENI IMPLICATI IN MALATTIE ENDOCRINE E NEOPLASTICHE*	*CNR - IST. ENDOCRINOLOGIA ED ONCOLOGIA SPERIMENTALE*	CAMPANIA	90	€ 945.300,00	€ 1.575.500,00
3080/82	*AIRMED - POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICERCA PER LO STUDIO DELL'INQUINAMENTO DELL'ARIA NELLA REGIONE MEDITERRANEA*	*CNR - ISTITUTO SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - SEZ. RENDE*	CALABRIA	86	€ 2.091.769,68	€ 2.988.242,40
2913/10	*LAMS - REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO SOTTOMARINO AD ELEVATE PROFODNITA' PER APPLICAZIONI MULTIDISCIPLINARI*	*ISTITUTO DI FISICA NUCLEARE - LABORATORI NAZIONALI DEL SUD*	SICILIA	84	€ 3.000.000,00	€ 4.474.512,72
3056/58	*LABORATORIO DI SPETTROMETRIA DI MASSA PER LA PROTEOMICA*	*UNIVERSITA' BARI*	PUGLIA	82	€ 596.000,00	€ 745.000,00
3019/21	*LABORATORIO PER LO SVILUPPO E CALIBRAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER ASTRONOMIA A RAGGI X*	*INAF - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PALERMO*	SICILIA	79	€ 628.000,00	€ 768.000,00
2914/11	*MECFLUIDLAB - LABORATORIO INTERUNIVERSITARIO DI MECCANICA DEI FLUIDI*	*UNIV. CALABRIA*	CALABRIA	79	€ 516.600,00	€ 630.000,00

NUM. PROTOCOLLO:	TITOLO DEL PROGETTO:	SOGGETTO PROPONENTE:	REGIONE:	PUNTEGGIO:	IMPORTO COFINANZIAMENTO RICHIESTO E/O AMMESSO:	IMPORTO PROGETTO AMMESSO:
2912/9	*CENTRO DI MICROELETTRONICA PER LA RICERCA E LA FORMAZIONE NELL'AREA DEI CIRCUITI INTEGRATI PER I SISTEMI DI COMUNICAZIONE WIRELESS*	*UNIV. CATANIA - DEES*	SICILIA	78	€ 720.000,00	€ 900.000,00
3066/68	*SVILUPPO DI UN LABORATORIO PER LA PREVISIONE, MONITORAGGIO E RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE DA METALLI PESANTI*	*UNIVERSITA' CAGLIARI*	SARDEGNA	75	€ 573.296,36	€ 729.384,68
3044/46	*LABORATORIO DI MISURE SPETTROSCOPICHE, DI TRASPORTO E MAGNETICHE IN MATERIALI SOTTOPOSTI A PRESSIONI ESTREME*	*IST. NAZIONALE FISICA DELLA MATERIA*	MULTIREGI ONALE	75	€ 348.702,00	€ 464.227,00
3073/75	*POTENZIAMENTO DI SEZIONI DECENTRATE DI CENTRI GRANDI STRUMENTI PER LE AREE BIOMEDICHE, BIOTECNOLOGICHE E AGROALIMENTARI*	*UNIV. CATANIA*	SICILIA	74	€ 1.200.000,00	€ 1.500.000,00
3078/80	*PROGETTO B.I.G: POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA BIOINFORMATICA E LA GENOMICA*	*CNR - BIOINFORMATICA E GENOMICA*	PUGLIA	73	€ 1.431.000,00	€ 1.590.000,00

NUM. PROTOCOLLO:	TITOLO DEL PROGETTO:	SOGGETTO PROPONENTE:	REGIONE:	PUNTEGGIO:	IMPORTO COFINANZIAMENTO RICHIESTO E/O AMMESSO:	IMPORTO PROGETTO AMMESSO:
3020/22	*NUOVI CRITERI DI STADIAZIONE BIOMOLECOLARE DEI TUMORI GASTROINTESTINALI BASATI SULL'ESPRESSIONE GENICA MEDIANTE C-DNA ARRAYS*	*AZIENDA OSPEDALIERA GIACCONE - POLICLINICO UNIVERSITARIO PALERMO*	SICILIA	71	€ 1.135.391,71	€ 1.261.546,34
3016/18	*TECNOLOGIE DI RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (NMR) PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE*	*UNIV. NAPOLI FEDIRICO II - POLO SCIENZA E TECNOLOGIE DELLA VITA - DISSPA*	CAMPANIA	71	€ 722.500,00	€ 850.000,00
3046/48	*POTENZIAMENTO DELLE ATTRAZZATURE SCIENTIFICO TECNOLOGICHE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DELL'UNIVERSITA' DELLA CALABRIA*	*UNIV. CALABRIA - DIP. SCIENZE DELLA TERRA*	CALABRIA	71	€ 693.000,00	€ 990.000,00
2915/12	*CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER IL CONTROLLO E LA VALIDAZIONE DEI PARAMETRI AMBIENTALI*	*UNIVERSITA' BASILICATA - DIP. PRODUZIONE VEGETALE*	BASILICATA	71	€ 2.319.221,80	€ 2.743.818,00
3065/67	*POTENZIAMENTO DI UN LABORATORIO DI DIAGNOSI MOLECOLARE PER LA PATOLOGIA VEGETALE*	*UNIV. CATANIA - DISTEF*	SICILIA	70	€ 765.486,00	€ 900.572,00

NUM. PROTOCOLLO:	TITOLO DEL PROGETTO:	SOGGETTO PROPONENTE:	REGIONE:	PUNTEGGIO:	IMPORTO COFINANZIAMENTO RICHIESTO E/O AMMESSO:	IMPORTO PROGETTO AMMESSO:
3060/62	*ACQUISIZIONE E COLLEGAMENTO IN RETE PER LA OPERABILITA' REMOTA DI UN MICROSCOPIO ELETTRONICO IN TRASMISSIONE ANALITICO CON SORGENTE AD ALTA BRILLANZA E COMPLETA COTAZIONE DI ACCESSORI ANALITICI*	*ENEA*	PUGLIA	70	€ 1.440.000,00	€ 1.800.000,00
3037/39	*POTENZIAMENTO DELLA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICO-TECNICHE NELL'ISTITUTO SPERIMENTALE AGRONOMICO, AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI UN POLO MERIDIONALE DI RICERCA*	*ISTITUTO SPERIMENTALE AGRONOMICO*	PUGLIA	70	€ 1.004.700,00	€ 1.182.000,00
3043/45	*IMPLEMENTAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE ANALITICA PER LE INDAGINI CHIMICHE E STRUTTURALI*	*POLITECNICO DI BARI*	PUGLIA	70	€ 234.000,00	€ 300.000,00
3069/71	*LABORATORIO DI TECNOLOGIE MICRO-ELETTRONICA PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DI MICRO-SISTEMI IN SILICIO*	*CNR - IST. MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI*	CAMPANIA	70	€ 1.300.000,00	€ 1.624.976,00

GRADUATORIA DI RISERVA (PUNTEGGIO 50-69)

Misura II.1 - Azione a - Interv. potenziamento dotazione attrezzature scientifico-tecnologiche

NUM. PROTOCOLLO:	TITOLO DEL PROGETTO:	SOGGETTO PROPONENTE:	REGIONE:	PUNTEGGIO:	IMPORTO COFINANZIAMENTO RICHIESTO E/O AMMESSO:	IMPORTO PROGETTO AMMESSO:
3025/27	*LABORATORIO DI GEOLOGIA E GEOFISICA MARINA PER LO STUDIO DELLA FASCIA COSTIERA*	*UNIVERSITA' PALERMO*	SICILIA	66	€ 368.915,76	€ 513.310,98
3014/16	*POTENZIAMENTO DI UN CENTRO DI GRANDI STRUMENTI PER L'AREA CHIMICA*	*CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI*	SICILIA	66	€ 704.000,00	€ 800.000,00
3031/33	*METODOLOGIE DI ANALISI PER LO STUDIO DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DEI GEOMATERIALI*	*POLO DELLE SCIENZE E TECNOLOGIE - UNIV. NAPOLI FEDERICO II*	CAMPANIA	64	€ 1.369.596,77	€ 1.680.000,00
2112/1	*ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO PER LA RICERCA, LA DIDATTICA ED I SERVIZI NEL SETTORE DELL'ELETTROMAGNETISMO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA AMBIENTALE*	*UNIV. LECCE - DIP. INGEGNERIA*	PUGLIA	64	€ 601.925,43	€ 679.393,96
3061/63	*CETRA - IMPIANTO DI SINTERIZZAZIONE DI MANUFATTI CERAMICI TRASPARENTI AD ALTA TEMPERATURA E ALTO VUOTO*	*ENEA*	PUGLIA	63	€ 440.000,00	€ 550.000,00
3067/69	*POTENZIAMENTO DEL LABORATORIO DI SPETTROSCOPIA ASTRONOMICA OTTICA LAOS*	*INAF - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PALERMO*	SICILIA	62	€ 375.000,00	€ 500.000,00

NUM. PROTOCOLLO:	TITOLO DEL PROGETTO:	SOGGETTO PROPONENTE:	REGIONE:	PUNTEGGIO:	IMPORTO COFINANZIAMENTO RICHIESTO E/O AMMESSO:	IMPORTO PROGETTO AMMESSO:
3040/42	*SICUREZZA E RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO: POTENZIAMENTO DEL LABORATORIO MODIR DELLA FACOLTA' DI ARCHITETTURA PER LA MODELLAZIONE, DIAGNOSTICA E RECUPERO*	*POLITECNICO DI BARI*	PUGLIA	62	€ 293.519,00	€ 340.000,00
3059/61	*MIDISENSOR - POTENZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE DI REALIZZAZIONE ED ANALISI DI MICRO-DISPOSITIVI E SENSORI NEI LABORATORI ENEA-PORTICI*	*ENEA*	CAMPANIA	61	€ 760.000,00	€ 950.000,00
3042/44	*COSTITUZIONE DI UN LABORATORIO PER LA REALIZZAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DI MATERIALI E DISPOSITIVI INNOVATIVI DI INTERESSE PER LA MICROFOTONICA A BASE DI SILICIO*	*IST. NAZIONALE FISICA DELLA MATERIA*	SICILIA	61	€ 1.475.800,00	€ 1.880.000,00
3079/81	*LABORATORIO PER ANALISI STRUTTURALI, DI SUPERFICIE E MORFOLOGICHE DI MATERIALI NANOSTRUTTURATI*	*CNR - IST. STUDIO MATERIALI NANASTRUTTURALI - SEZ. PALERMO*	SICILIA	60	€ 880.000,00	€ 1.213.600,00

NUM. PROTOCOLLO:	TITOLO DEL PROGETTO:	SOGGETTO PROPONENTE:	REGIONE:	PUNTEGGIO:	IMPORTO COFINANZIAMENTO RICHIESTO E/O AMMESSO:	IMPORTO PROGETTO AMMESSO:
2911/8	*RICERCHE AVANZATE SUI SISTEMI GIURIDICI E AMBIENTALI MEDIANTE L'ACQUISIZIONE E LO SVILUPPO DI METODOLOGIE E MODELLI INFORMARTICI E TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE*	*UNIVERSITA' NAPOLI FEDERICO II - DIP. SCIENZE DELLO STATO*	CAMPANIA	60	€ 369.848,02	€ 506.933,64
3057/59	*LABORATORIO PER LO STUDIO DELL'IPOFERTILITA' E LA DIFFUSIONE DELLE BIOTECNOLOGIE RIPRODUTTIVE NEGLI ANIMALI DA REDDITO*	*UNIVERSITA' BARI*	PUGLIA	58	€ 360.000,00	€ 450.000,00
3011/13	*LABORATORIO SCIENTIFICO PER SIMULAZIONI PROGETTUALI FINALIZZATE ALL'UTILIZZO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE NELL'ARCHITETTURA E NELL'AMBIENTE*	*POLO DELLE SCIENZE E TECNOLOGIE - UNIV. NAPOLI FEDERICO II*	CAMPANIA	56	€ 280.000,00	€ 314.807,00
3049/51	*LABORATORIO DI CARATTERIZZAZIONE, CERTIFICAZIONE E RICERCA PER I MATERIALI LAPIDEI*	*UNIVERSITA' CAGLIARI - FAC. INGEGNERIA*	SARDEGNA	56	€ 296.086,50	€ 328.985,00
3054/56	*COMMODITY LAB - LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI*	*UNIVERSITA' BARI*	PUGLIA	54	€ 527.595,00	€ 620.745,00

NUM. PROTOCOLLO:	TITOLO DEL PROGETTO:	SOGGETTO PROPONENTE:	REGIONE:	PUNTEGGIO:	IMPORTO COFINANZIAMENTO RICHIESTO E/O AMMESSO:	IMPORTO PROGETTO AMMESSO:
3070/72	*SVILUPPO DI UN LABORATORIO PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE E LO STUDIO DI MATERIALI INNOVATIVI NEL CAMPO DELLA MICRO/NANOTECNOLOGIA*	*CNR - IST. PROCESSI CHIMICO-FISICI - SEZ. MESSINA*	SICILIA	53	€ 521.600,00	€ 628.434,00
3068/70	*POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DA LABORATORIO PER LO STUDIO DEI FENOMENI VIBROACUSTICI DEI SISTEMI DI TRASPORTO DI NUOVA GENERAZIONE*	*CNR*	CAMPANIA	53	€ 328.500,00	€ 365.000,00
3052/54	*CENTRO STUDI SULL'ARCHITETTURA, LA CITTA' E IL PAESAGGIO CALABRESI. BANCA DATI PER LE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI ED URBANE*	*UNIVERSITA' REGGIO CALABRIA*	CALABRIA	51	€ 683.640,00	€ 759.600,00
3038/40	*ENVIROBO(A)T: MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'AMBIENTE MARINO ATTRAVERSO UN SISTEMA INNOVATIVO DI NATANTI E STRUMENTAZIONE AUTOMATICI*	*STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DORHN*	CAMPANIA	51	€ 1.796.400,00	€ 1.996.000,00

GRADUATORIA DEI PROGETTI ESCLUSI (PUNTEGGIO 1-49)

Misura II.1 - Azione a - Interv. potenziamento dotazione attrezzature scientifico-tecnologiche

NUM. PROTOCOLLO:	TITOLO DEL PROGETTO:	SOGGETTO PROPONENTE:	REGIONE:	PUNTEGGIO:	IMPORTO COFINANZIAMENTO RICHIESTO E/O AMMESSO:	IMPORTO PROGETTO AMMESSO:
3013/15	*AGRITER - MODELLO GLOBALE DI SVILUPPO LOCALE DELLE AREE RURALI ATTRAVERSO AZIONI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE TIPICITA' TERRITORIALI*	*POLO DELLE SCIENZE E TECNOLOGIE - UNIV. NAPOLI FEDERICO II*	CAMPANIA	47	€ 1.040.000,00	€ 1.300.000,00
3071/73	*LAMPRO - LABORATORIO MOBILE PER PROVE SUI MATERIALI E SULLE STRUTTURE*	*UNIV. LECCE - DIP. INGEGNERIA*	PUGLIA	47	€ 315.000,00	€ 350.000,00
3022/24	*S.B.M. - STAZIONE BIOLOGIA MARINA*	*UNIVERSITA' LECCE*	PUGLIA	46	€ 1.295.158,50	€ 1.439.065,00
3081/83	*POTENZIAMENTE DEI LABORATORI DI BIOELETTROMAGNETISMO E SENSORISTICA AMBIENTALE DELL'ISTITUTO PER IL RILEVAMENTE ELETTROMAGNETISMO DELL'AMBIENTE IREA-CNR*	*CNR*	CAMPANIA	38	€ 310.000,00	€ 350.000,00

ELENCO PROGETTI NON IDONEI (*)

Misura II.1 - Azione a - Interv. potenziamento dotazione attrezzature scientifico-tecnologiche

NUM. PROTOCOLLO:	TITOLO DEL PROGETTO:	SOGGETTO PROPONENTE:	REGIONE:	PUNTEGGIO:	IMPORTO COFINANZIAMENTO RICHIESTO E/O AMMESSO:	IMPORTO PROGETTO AMMESSO:
3055/57	*GMP FACILITY PER LO SVILUPPO VACCINI ANTITUMORALI*	*UNIVERSITA' BARI*	PUGLIA	0	€ 1.062.500,00	€ 1.250.000,00
3029/31	*POTENZIAMENTO DELLA DOTAZIONE IN ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE DELL'IST. SPER. VITICOLTURA, SEZ. BARI, UTILIZZABILI IN ATTIVITA' DI Rst E TRASFERIMENTO INNOVAZONI NELLA FILIERA DELL'UVA DA TAVOLA*	*ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA*	PUGLIA	0	€ 249.200,00	€ 311.500,00
3041/43	*CATASTO DELLE STRADE: DEFINIZIONE E PROCEDIMENTI PER LA REALIZZAZIONE*	*POLITECNICO DI BARI*	PUGLIA	0	€ 455.000,00	€ 520.000,00
3072/74	*MASSI - MODELLI ED APPLICAZIONI NEL SERVIZIO SOCIALE DELLE INFOTECNOLOGIE*	*ISTITUTO UNIVERSITARIO SUOR ORSOLA BENINCASA*	CAMPANIA	0	€ 310.250,00	€ 365.000,00
3050/52	*L'ANORESSIA/CACHESSIA, LO STRESS OSSIDATIVO E LA PROGRESSIONE DI MALATTIA NEI PAZIENTI DI CANCRO*	*POLICLINICO UNIVERSITARIO*	SARDEGNA	0	€ 270.000,00	€ 300.000,00

(*) Progetti ammessi a valutazione e giudicati non idonei per uno o più dei seguenti motivi:
Contenuti non pertinenti all'oggetto del bando
Mancata rispondenza alle prescrizioni indicate dal bando
Carenze sostanziali che attengano all'idoneità tecnica del progetto

GRADUATORIA PROGETTI DA COFINANZIARE (PUNTEGGIO 70-100)

Misura II.2 - Azione b

NUM. PROTOCOLLO:	TITOLO DEL PROGETTO:	SOGGETTO PROPONENTE:	REGIONE:	PUNTEGGIO:	IMPORTO COFINANZIAMENTO RICHIESTO E/O AMMESSO:	IMPORTO PROGETTO AMMESSO:
3051/53	*FORM-SAT, ESTENSIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE SATELLITARE DEL CNIT PER L'ALTA FORMAZIONE NEL MERIDIONE D'ITALIA*	*CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LE TELECOMUNICAZIONI*	CAMPANIA	73	€ 371.650,49	€ 435.000,00
3033/35	*ARCHEOZONE - UN PORTALE PER L'ARCHEOLOGIA CLASSICA ED ORIENTALE*	*ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE*	CAMPANIA	70	€ 526.750,00	€ 612.500,00
3024/26	*TUTORFAD - RETE DI ATENEO PER LE AZIONI DI TUTORATO E FORMAZIONE A DISTANZA CON METODOLOGIE ICT*	*UNIVERSITA' PALERMO*	SICILIA	70	€ 1.928.292,67	€ 2.268.579,61
3062/64	*CAMPUS - SISTEMI E STRUTTURE E-LEARNING AND TRAINING PER LOSVILUPPO SOSTENIBILE NELLE REGIONE OBIETTIVO 1 DEL FSE*	*ENEA*	MULTIREGIONALE	70	€ 1.905.000,00	€ 2.118.000,00

GRADUATORIA DI RISERVA (PUNTEGGIO 50-69)

Misura II.2 - Azione b

NUM. PROTOCOLLO:	TITOLO DEL PROGETTO:	SOGGETTO PROPONENTE:	REGIONE:	PUNTEGGIO:	IMPORTO COFINANZIAMENTO RICHIESTO E/O AMMESSO:	IMPORTO PROGETTO AMMESSO:
3076/78	*PORTALE MULTIMEDIALE DI APPRENDIMENTO E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA NEL SETTORE DELLA CHIMICA BIOMOLECOLARE*	*CNR*	CAMPANIA	61	€ 330.000,00	€ 440.000,00
3039/41	*REALIZZAZIONE DI UN IPERTESTO MULTIMEDIALE DI FISICA GENERALE E FISICA DELLA MATERIA*	*IST. NAZIONALE FISICA DELLA MATERIA*	SICILIA	60	€ 675.000,00	€ 760.000,00
3089/91	*E-CLASS - POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DEI LABORATORI DIDATTICI AVANZATI PER LA FORMAZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI ALTAMENTE QUALIFICATE NEL SETTORE ICT*	*UNIV. SALERNO*	CAMPANIA	56	€ 525.249,00	€ 619.749,00
2200/5	*MARTE - RETE DI CENTRI DI SERVIZIO MULTIMEDIALI PER IL MARKETING DEL TERRITORIO*	*CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO FOR.COM - FORMAZIONE PER LA COMUNICAZIONE*	MULTIREGI ONALE	56	€ 1.984.000,00	€ 2.480.000,00
3074/76	*JUSFAD - FORMAZIONE A DISTANZA E NUOVE TECNOLOGIE DI COMUNICAZIONE*	*UNIV. CATANIA - FAC. GIURISPRUDENZA*	SICILIA	55	€ 545.565,60	€ 681.957,00
3064/66	*POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI NELLA SEDE DI RAGUSA PER LA RICERCA SCIENTIFICA NELL'AREA LINGUISTICA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLE ICT*	*UNIV. CATANIA*	SICILIA	53	€ 601.000,00	€ 755.000,00

NUM. PROTOCOLLO:	TITOLO DEL PROGETTO:	SOGGETTO PROPONENTE:	REGIONE:	PUNTEGGIO:	IMPORTO COFINANZIAMENTO RICHIESTO E/O AMMESSO:	IMPORTO PROGETTO AMMESSO:
3058/60	*SERVIZI AVANZATI DI FORMAZIONE A DISTANZA PER L'ECONOMIA PUGLIESE*	*UNIVERSITA' BARI*	PUGLIA	53	€ 824.132,94	€ 982.560,00
2115/4	*POTENZIAMENTO E DIFFUSIONE DELLA CULTURA MULTIMEDIALE PER L'APPRENDIMENTO E PER LO SVILUPPO DELLE CONOSCENZE, NELL'AMBITO DELLE AULE DELLA FACOLTA' DI INGEGNERIA*	*UNIV. LECCE*	PUGLIA	50	€ 932.430,90	€ 1.084.222,00

GRADUATORIA DEI PROGETTI ESCLUSI (PUNTEGGIO 1-49)

Misura II.2 - Azione b

NUM. PROTOCOLLO:	TITOLO DEL PROGETTO:	SOGGETTO PROPONENTE:	REGIONE:	PUNTEGGIO:	IMPORTO COFINANZIAMENTO RICHIESTO E/O AMMESSO:	IMPORTO PROGETTO AMMESSO:
3035/37	*SUPPORTI TECNOLOGICI PER L'INSEGNAMENTO, L'APPRENDIMENTO E L'AUTOAPPRENDIMENTO LINGUISTICO E CULTURALE*	*ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE - CENTRO INTERDIPARTIMENTALE SERVIZI LINGUISTICI E AUDIOVISIVI*	CAMPANIA	48	€ 672.850,04	€ 764.602,32
2819/7	*APPLICAZIONI MULTIMEDIALI DINALIZZATE AL LEARNING E AL TRAINING PER LA FORMAZIONE A DISTANZA*	*UNIVERSITA' SASSARI*	SARDEGNA	43	€ 448.800,00	€ 578.800,00
3075/77	*PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PORTALE MULTIMEDIALE PER LA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA NEL SETTORE DELL'ENERGIA*	*CNR - ITAE IST. TECNOLOGIE AVANZATE PER L'ENERGIA "NICOLA GIORDANO"*	SICILIA	40	€ 660.000,00	€ 756.865,00

ELENCO PROGETTI NON IDONEI (*)

Misura II.2 - Azione b

NUM. PROTOCOLLO:	TITOLO DEL PROGETTO:	SOGGETTO PROPONENTE:	REGIONE:	PUNTEGGIO:	IMPORTO COFINANZIAMENTO RICHIESTO E/O AMMESSO:	IMPORTO PROGETTO AMMESSO:
3026/28	*DIDATTICA AVANZATA NEL SETTORE DELLE SCIENZE DELLA VITA*	*UNIVERSITA' PALERMO - DIP. BIOLOGIA CELLULARE E SVILUPPO*	SICILIA	0	€ 1.777.229,86	€ 1.974.699,84

(*) Progetti ammessi a valutazione e giudicati non idonei per uno o più dei seguenti motivi:
Contenuti non pertinenti all'oggetto del bando
Mancata rispondenza alle prescrizioni indicate dal bando
Carenze sostanziali che attengano all'idoneità tecnica del progetto

GRADUATORIA PROGETTI DA COFINANZIARE (PUNTEGGIO 70-100)

Misura II.2 - Azione c

NUM. PROTOCOLLO:	TITOLO DEL PROGETTO:	SOGGETTO PROPONENTE:	REGIONE:	PUNTEGGIO:	IMPORTO COFINANZIAMENTO RICHIESTO E/O AMMESSO:	IMPORTO PROGETTO AMMESSO:
3088/90	*REALIZZAZIONE DI UN DATABASE MULTIMEDIALE DISTRIBUITO SU RETE INTERNET PER LA CONDIVISIONE DI RISULTATI SPERIMENTALI, TRA LE DIVERSE SEZIONI DEL MEZZOGIORNO*	*CNR - IST. MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI*	SICILIA	72	€ 584.000,00	€ 730.000,00

GRADUATORIA DI RISERVA (PUNTEGGIO 50-69)

Misura II.2 - Azione c

NUM. PROTOCOLLO:	TITOLO DEL PROGETTO:	SOGGETTO PROPONENTE:	REGIONE:	PUNTEGGIO:	IMPORTO COFINANZIAMENTO RICHIESTO E/O AMMESSO:	IMPORTO PROGETTO AMMESSO:
3030/32	*RETE TECNOLOGICA DI STRUMENTAZIONE PER LE TELECOMUNICAZIONI*	*CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LE TELECOMUNICAZIONI*	CAMPANIA	66	€ 800.000,00	€ 1.000.000,00

ELENCO PROGETTI NON IDONEI (*)

Misura II.2 - Azione c

NUM. PROTOCOLLO:	TITOLO DEL PROGETTO:	SOGGETTO PROPONENTE:	REGIONE:	PUNTEGGIO:	IMPORTO COFINANZIAMENTO RICHIESTO E/O AMMESSO:	IMPORTO PROGETTO AMMESSO:
3083/85	*BIBLIO.MED.: MEDIATECA E SERVIZI DI COMUNICAZIONE PER LE ATTIVITA' DI RICERCA E AGGIORNAMENTO IN MEDICINA*	*CNR - IST. SCIENZE NEUROLOGICHE*	CALABRIA	0	€ 629.488,00	€ 740.574,00
3047/49	*APPLICAZIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE IC PER LA FORMAZIONE E LA RICERCA IN ARCHITETTURA*	*UNIVERSITA' SASSARI*	SARDEGNA	0	€ 694.248,00	€ 867.810,00
3036/38	*INGE - SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DI NETWORKING, GRAFICA ED ELABORAZIONE DATI PER LE ATTIVITA' DI RICERCA E SERVIZIO ENEA*	*ENEA*	MULTIREGIONALE	0	€ 2.177.000,00	€ 3.174.000,00
3034/36	*LUM JEAN MONNET - UNIVERSITA' IN RETE VERSO UNA SOCIETA' ED UNA ECONOMIA DELLA CONOSCENZA DELLA RICERCA E DELLA FORMAZIONE D'ECCELLENZA*	*LUM JEAN MONNET - LIBERA UNIVERSITA' DEL MEDITERRANEO*	PUGLIA	0	€ 2.606.141,20	€ 2.895.712,44
3053/55	*PRIAMO - POTENZIAMENTO RICERCA ISTRUZIONE A DISTANZA MULTIMEDIALE ORIENTATE*	*UNIVERSITA' BARI - DIP. INFORMATICA - LABORATORIO LARTE*	PUGLIA	0	€ 680.000,00	€ 800.000,00
3063/65	*SINTESI DI INFORMATICA AD ALTE PRESTAZIONI PER L'ASTROFISICA*	*INAF - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PALERMO*	SICILIA	0	€ 716.500,00	€ 805.000,00

NUM. PROTOCOLLO:	TITOLO DEL PROGETTO:	SOGGETTO PROPONENTE:	REGIONE:	PUNTEGGIO:	IMPORTO COFINANZIAMENTO RICHIESTO E/O AMMESSO:	IMPORTO PROGETTO AMMESSO:
3012/14	*SISTEMA INFORMATIVO FEDERATO E COORDINATO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI AVANZATI IN SICUREZZA (SIF)*	*UNIVERSITA' NAPOLI FEDERICO II*	CAMPANIA	0	€ 2.711.399,00	€ 3.873.427,00
2113/2	*LACED - LABORATORIO AVANZATO DI CALCOLO ELETTRONICO DISTRIBUITO*	*UNIV. LECCE - DIP. INGEGNERIA*	PUGLIA	0	€ 560.000,00	€ 700.000,00
2462/6	*RUD - RETE UNIVERSITARIA DEI DIPARTIMENTO*	*UNIVERSITA' BARI*	PUGLIA	0	€ 2.995.000,00	€ 3.496.000,00

(*) Progetti ammessi a valutazione e giudicati non idonei per uno o più dei seguenti motivi:
Contenuti non pertinenti all'oggetto del bando
Mancata rispondenza alle prescrizioni indicate dal bando
Carenze sostanziali che attengano all'idoneità tecnica del progetto

ALLEGATO 2

ELENCO DEI PROGETTI NON AMMESSI A VALUTAZIONE O RITENUTI INAMMISSIBILI IN SEDE DI VALUTAZIONE

Misura II.1 - Azione a - Interv. potenziamento dotazione attrezzature scientifico-tecnologiche

NUM. PROTOCOLLO:	TITOLO DEL PROGETTO:	SOGGETTO PROPONENTE:	REGIONE:	IMPORTO COFINANZIAMENTO RICHIESTO	IMPORTO PROGETTO PRESENTATO
A) PROGETTI NON AMMESSI A VALUTAZIONE					
3018/20	*RICERCA SCIENTIFICA PORTE APERTE: ALLESTIMENTO DI AULE E LABORATORI PER CORSI DI GENETICA E BIOLOGIA SPERIMENTALE AVANZATA*	*CNR - ISTITUTO DI GENETICA E BIOFISICA ADRIANO BUZZATI-TRAVERSO*	CAMPANIA	€ 703.970,40	€ 879.963,00
3017/19	*MODELLI ANIMALI DI MALATTIE GENETICHE DI INTERESSE CLINICO PER LA TERAPIA GENICA SPERIMENTALE*	*CNR - ISTITUTO DI GENETICA E BIOFISICA ADRIANO BUZZATI-TRAVERSO*	CAMPANIA	€ 2.947.000,00	€ 3.722.000,00
3015/17	*SVILUPPO DI NANOPARTICELLE RADIOMARCATE FUNZIONALIZZATE CON PEPTIDI PER IL RICONOSCIMENTO DI ANTIGENI TUMORALI SPECIFICI*	*UNIVERSITA' NAPOLI FEDERICO II - DIP. SCIENZE BIOMORFOLOGICHE E FUNZIONALI*	CAMPANIA	€ 640.000,00	€ 827.873,00
3087/89	*LABORATORIO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO ACCELERATO E LA VERIFICA SPERIMENTALE DI SISTEMI PRODUTTIVI SCIENCE-BASED*	*CNR - IST. TECNOLOGIE INDUSTRIALI E AUTOMAZIONE*	MULTIREGIONALE	€ 1.541.025,00	€ 2.054.700,00
3032/34	*POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE, MEDIANTE ACQUISIZIONE DI UN TORNOGRAFO RM AD ALTO CAMPO (3 TESLA), PER RICERCA E DIAGNOSTICA NEL CAMPO DELLE NEUROSCIENZE.*	*UNIV. CATANIA - DIP. NEUROSCIENZE*	SICILIA	€ 3.150.000,00	€ 3.500.000,00

NUM. PROTOCOLLO:	TITOLO DEL PROGETTO:	SOGGETTO PROPONENTE:	REGIONE:	IMPORTO COFINANZIAMENTO RICHIESTO	IMPORTO PROGETTO PRESENTATO
3045/47	*CREAZIONE DI UN LIAISON OFFICE SUI PROBLEMI DI ENTOMOLOGIA AMBIENTALE*	*CNR - IST. STUDIO DEGLI ECOSISTEMI*	SARDEGNA	€ 270.000,00	€ 305.000,00
3084/86	*STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA RICERCA DEL LINFONODO SENTINELLA NEI TUMORI DEL RETTO MEDIANTE ESCISSIONE LOCALE ENDOANALI CON TECNICA COMBINATA TEM ED ECOENDOSCOPIA*	*AZ. OSP. POLICLINICO CONSORZIALE BARI*	PUGLIA	€ 195.650,00	€ 206.000,00
B) PROGETTI RITENUTI INAMMISSIBILI IN SEDE DI VALUTAZIONE					
- PROGETTI GIA' COFINANZIATI NEL PRIMO CICLO					
2114/3	*LABORATORIO DI RESTAURO DEL LIBRO:POTENZIAMENTO DELLA SEZIONE DI STUDIO E RICERCA SULLA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE LIBRAIO*	*UNIV. LECCE*	PUGLIA	€ 806.960,00	€ 917.000,00

ELENCO DEI PROGETTI NON AMMESSI A VALUTAZIONE O RITENUTI INAMMISSIBILI IN SEDE DI VALUTAZIONE

Misura II.2 - Azione b

NUM. PROTOCOLLO:	TITOLO DEL PROGETTO:	SOGGETTO PROPONENTE:	REGIONE:	IMPORTO COFINANZIAMENTO RICHIESTO	IMPORTO PROGETTO PRESENTATO
A) PROGETTI NON AMMESSI A VALUTAZIONE					
3023/25	*POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLE CONOSCENZE PER LA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE*	*UNIVERSITA' LECCE*	PUGLIA	€ 2.983.170,60	€ 3.314.634,00
3021/23	*PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PORTALE MULTIMEDIALE DI UNA GRIGLIA COMPUTAZIONALE*	*ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE - SEZ. CATANIA*	SICILIA	€ 1.000.000,00	€ 1.283.483,32
B) PROGETTI RITENUTI INAMMISSIBILI IN SEDE DI VALUTAZIONE					
- ARTICOLO 9 DEL BANDO (*)					
3048/50	*PIATTAFORME SOFTWARE PER LA DIDATTICA E LA RICERCA E PER UNA COMUNITA' VIRTUALE DELLA CONOSCENZA DELLA FACOLTA' DI ARCHITETTURA DI ALGHERO*	*UNIVERSITA' SASSARI*	SARDEGNA	€ 160.940,00	€ 201.175,00

(*) Importo complessivo inferiore alla soglia minima a seguito di riduzione per voce di spesa inammissibile.

NUM. PROTOCOLLO	TITOLO DEL PROGETTO	SOGGETTO PROPONENTE	REGIONE	IMPORTO COFINANZIAMENTO RICHIESTO	IMPORTO PROGETTO PRESENTATO
A) PROGETTI NON AMMESSI A VALUTAZIONE					
3028/30	*SUNDOOR: PORTALE PER L'ACCESSO AI SERVIZI INNOVATIVI DELLA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI*	*SECONDA UNIV. NAPOLI*	CAMPANIA	€ 780.000,00	€ 1.300.000,00
B) PROGETTI RITENUTI INAMMISSIBILI IN SEDE DI VALUTAZIONE - ARTICOLO 9 DEL BANDO (*)					
3082/84	*LKM-SBS - LABORATORIO DI KNOWLEDGE MANAGEMENT NEL SETTORE BIOMEDICO E SANITARIO*	*CNR - IFC - CREAS SEZ. LECCE*	PUGLIA	€ 3.000.000,00	€ 4.200.000,00

(*) Importo del finanziamento del Soggetto Proponente inferiore al 10% a seguito dell'inammissibilità della linea di attività n° 3.

02A12375

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 14 giugno 2002.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la società Apreamare S.p.a. (Deliberazione n. 48/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiomo;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la nota della Commissione europea 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3. a. del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti di programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87. 3. c. del Trattato C.E.;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla citata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato e integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa 14 luglio 2000, n. 900315, concernente le sopra indicate modalità e procedure nel «settore industria» nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), concernente la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della propria delibera 21 marzo 1997, (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lett. *b)* della propria delibera il novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 21 dicembre 2000, n. 138, (*Gazzetta Ufficiale* n. 30/2001), concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2001-2003, che al punto 3.1 destina 309.874 migliaia di euro al finanziamento di contratti di programma;

Vista la nota 16 maggio 2002, n. 900205, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a

questo comitato la proposta di stipula del contratto di programma con il piano progettuale presentato dalla società Apreamare S.p.a., riguardante la realizzazione di un cantiere nautico nell'ex stabilimento industriale «Deriver» di Torre Annunziata (Napoli), area Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3. a. del trattato C.E.;

Tenuto conto che con verbale 25 ottobre 2001 sono state definite le modalità di trasferimento delle attività in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive;

Considerato che la regione Campania, ha espresso il proprio parere favorevole all'attuazione del contratto di programma proposto e ne ha riconosciuto la coerenza con il POR regionale;

Considerato che la regione Campania, si è dichiarata disponibile a un concorso partecipativo al contratto di cui trattasi pari al 50% dell'ammontare pubblico concesso, fermi restando i limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Considerato che l'iniziativa proposta prevede una serie di investimenti per la riqualificazione delle potenzialità esistenti e l'ampliamento della capacità produttiva in un segmento di riferimento con interessanti proiezioni di mercato;

Considerato altresì che l'attività della società determinerà positive ricadute sull'occupazione e sul reddito dell'area interessata;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, previa conferma del cofinanziamento da parte della regione Campania, con la società Apreamare S.p.a., entro sei mesi dalla data della presente deliberazione, il contratto di programma per la realizzazione di un articolato piano di investimenti industriali per la creazione di un cantiere nautico nell'ex stabilimento industriale «Deriver» di Torre Annunziata (Napoli), area coperta da deroga ai sensi dell'art. 87.3. a) del Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, tutti di carattere industriale, sono pari a 49.898 migliaia di euro.

1.2. Le agevolazioni finanziarie - in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa - per gli investimenti industriali sono calcolate nella misura massima del 35% E.S.N. prevista per le aree coperte da deroga ai sensi del citato art. 87.3. a).

1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui sopra è determinato complessivamente in 23.544.750 euro. L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in 11.772.375 euro. La restante somma di 11.772.375 euro sarà a carico della regione Campania. Il finanziamento sarà erogato in tre annualità di 7.848.250 euro per ciascun anno, a partire dal 2002.

1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati al precedente punto 1.3.

1.5. Gli investimenti industriali previsti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2004.

1.6. Le iniziative dovranno realizzare, a regime, un'occupazione diretta incrementale non inferiore a n. 150 addetti.

1.7. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 11.772.375 euro a valere sulle risorse di cui alla citata delibera n. 138/2000.

Roma, 14 giugno 2002

Il presidente delegato
TREMONTI

Il segretario
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 162

02A12414

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 2 ottobre 2002.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'INPDAI.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Visto l'elenco predisposto dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, trasmesso all'Agenzia del demanio con nota n. 2746/PR del 25 luglio 2002, in cui sono individuati gli immobili di proprietà dello stesso;

Vista la dichiarazione dell'INPDAI contenuta nella nota n. 2746/PR del 25 luglio 2002 con cui si attesta la proprietà cielo-sottosuolo con tutte le accessioni e pertinenze dei beni immobili ricompresi nell'elenco trasmesso;

Ritenuto che l'art. l, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali i beni immobili cielo-sottosuolo con tutte le accessioni e pertinenze individuati nell'elenco di cui all'allegato A facente parte integrante del presente.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato ed integrato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2002

Il direttore: SPITZ

ALLEGATO *A*

ELENCO EDIFICI					
	Codice Stabile	Indirizzo	Comune	Foglio	Particella
1	63	VIA MADONNA DEL RIPOSO 90/A	ROMA	423	107
2	64	VIA MADONNA DEL RIPOSO 90/B	ROMA	423	106
3	77	VIA MADONNA DEL RIPOSO 110 VI	ROMA	423	112
4	82	VIA MADONNA DEL RIPOSO 114 VI	ROMA	423	129
5	83	VIA MADONNA DEL RIPOSO 114 VIII	ROMA	423	14
6	76	VIA MADONNA DEL RIPOSO 110 V	ROMA	423	113
7	49	VIA MADONNA DEL RIPOSO 92	ROMA	423	54
8	48	VIA MADONNA DEL RIPOSO 88	ROMA	423	17
9	370	VIA TIBERIO IMPERATORE 79	ROMA	844	117
10	372	LARGO LUIGI ANTONELLI 10	ROMA	844	117
11	303	VIA GIANNETTO VALLI 51 C 20	ROMA	803	97
12	304	VIA GIANNETTO VALLI 47 C 21	ROMA	803	98
13	233	VIA GIANNETTO VALLI 95 B 5	ROMA	803	102
14	229	VIA GIANNETTO VALLI 95 B1	ROMA	803	108
15	230	VIA GIANNETTO VALLI 95 B2	ROMA	803	109
16	231	VIA GIANNETTO VALLI 95 B 3	ROMA	803	110
17	232	VIA GIANNETTO VALLI 95 B4	ROMA	803	101
18	299	VIA GIANNETTO VALLI 95 B 1	ROMA	803	105
19	298	VIA GIANNETTO VALLI 95 B 1	ROMA	803	104
20	295	VIA GIANNETTO VALLI 95 B 1	ROMA	803	112
21	306	VIA GIANNETTO VALLI 39 C 23	ROMA	803	100
22	234	VIA GIANNETTO VALLI 95 B 6	ROMA	803	103
23	236	VIA GIANNETTO VALLI 95 A	ROMA	803	92
24	302	VIA GIANNETTO VALLI 63 C 19	ROMA	803	95
25	301	VIA GIANNETTO VALLI 95 B 1	ROMA	803	106
26	300	VIA GIANNETTO VALLI 95 B 1	ROMA	803	107
27	297	VIA GIANNETTO VALLI 95 B 1	ROMA	803	115
28	237	VIA GIANNETTO VALLI 93 C 1	ROMA	803	93
29	296	VIA GIANNETTO VALLI 95 B 12	ROMA	803	113
30	238	VIA GIANNETTO VALLI 65 C2	ROMA	803	94
31	305	VIA GIANNETTO VALLI 41 C22	ROMA	803	99
32	294	VIA GIANNETTO VALLI 95 B 10	ROMA	803	111
33	366	VIA ANASTASIO II 311	ROMA	374	15
34	367	VIA ANASTASIO II 319	ROMA	374	15
35	131	VIA A. CRIVELLI 11	ROMA	457	543
36	256	VIA C. MISTRANGELO 39 D	ROMA	379	334
37	264	VIA C. MISTRANGELO 39 G	ROMA	379	343
38	261	VIA C. MISTRANGELO 39 A	ROMA	379	347
39	262	VIA C. MISTRANGELO 39 B	ROMA	379	352
40	255	VIA C. MISTRANGELO 39 C	ROMA	379	355
41	257	VIA C. MISTRANGELO 39 E	ROMA	379	337
42	263	VIA C. MISTRANGELO 39 F	ROMA	379	340
43	307	VIA ATENEO SALESIANO 9	ROMA	259	113
44	110	VIA GREGORIO VII 324	ROMA	425	137
45	252	VIA YAMBO 40	ROMA	605	415
46	96	VIA ALBRICCI 4	ROMA	239	259
47	118	VIA ALBRICCI 12	ROMA	239	301
48	362	VIA A. BIGNAMI 8 12	ROMA	459	226
49	290	VIA OSTIENSE 38 I	ROMA	817	114
50	159	VIA MONTEFALCO 15 VII	ROMA	931	184
51	141	VIA MONTEFALCO 15/I	ROMA	931	167
52	156	VIA MONTEFALCO 15 V	ROMA	931	235
53	158	VIA MONTEFALCO 15 VIII	ROMA	931	185
54	160	VIA MONTEFALCO 15 IV	ROMA	931	228
55	142	VIA MONTEFALCO 15 II	ROMA	931	175
56	143	VIA MONTEFALCO 15 III	ROMA	931	177
57	157	VIA MONTEFALCO 15 VI	ROMA	931	227
58	407	VIA CARLO TENCA19/21/23	ROMA	605	838
59	223	VIA MONTECERVIALTO 82 C 1	ROMA	262	72
60	214	VIA MONTECERVIALTO 98/102	ROMA	262	93
61	222	VIA MONTECERVIALTO 56/63	ROMA	262	71
62	212	VIA MONTECERVIALTO 62 C 2	ROMA	262	90
63	221	VIA MONTECERVIALTO 102 A	ROMA	262	70
64	213	VIA MONTECERVIALTO 80 82	ROMA	262	89
65	248	VIA MONTECERVIALTO 164	ROMA	262	56
66	193	VIA CALPURNIO FIAMMA 165	ROMA	956	420
67	271	VIA CESARE FANI 124/126	ROMA	262	118
68	276	VIA CESARE FANI 74/76	ROMA	262	103

69	287	VIA CESARE FANI 34/36	ROMA	262	112
70	279	VIA CESARE FANI 98/100	ROMA	262	105
71	286	VIA CESARE FANI 16/18	ROMA	262	115
72	288	VIA CESARE FANI 44/46	ROMA	262	104
73	278	VIA CESARE FANI 60/62	ROMA	262	101
74	272	VIA CESARE FANI 118/120	ROMA	262	114
75	273	VIA CESARE FANI 108/110	ROMA	262	110
76	282	VIA GABRIO CASATI 28/30	ROMA	262	117
77	283	VIA GABRIO CASATI 20/22	ROMA	262	122
78	284	VIA GABRIO CASATI 36/38	ROMA	262	120
79	244	VIA GABRIO CASATI 57 59 61	ROMA	262	63
80	246	VIA GABRIO CASATI 81 83 85	ROMA	262	58
81	250	VIA GABRIO CASATI 43 G	ROMA	262	68
82	268	VIA GABRIO CASATI 103 2/B	ROMA	262	42
83	245	VIA GABRIO CASATI 69 71 73	ROMA	262	38
84	247	VIA GABRIO CASATI 89	ROMA	262	56
85	235	VIA G. ANGELINI 16	ROMA	798	171
86	23	VIA SIRTE 76	ROMA	566	100
87	476	VIA DELLA STAZ. TUSCOLANA 106/110	ROMA	928	138
88	350	VIA C. PERAZZI 39 A	ROMA	262	164
89	164	VIA CALPURNIO PISONE 71	ROMA	956	272
90	345	VIA C. PERAZZI 19 A	ROMA	262	159
91	342	VIA C. PERAZZI 7 A	ROMA	262	156
92	347	VIA C. PERAZZI 31 B 5	ROMA	262	162
93	369	VIA GINO NAIS 48	ROMA	374	14
94	293	VIA G. DA EMPOLI 6	ROMA	817	44
95	308	VIA ATENEO SALESIANO 27	ROMA	259	113
96	428	VIA R. GIOVAGNOLI 4	ROMA	450	164
97	379	VIA SILVIO D'AMICO 16	ROMA	840	156
98	125	VIA GIOVANNI ANGELINI 36	ROMA	800	95
99	86	VIA ORTI GIANICOLENSI 8	ROMA	456	33
100	415	P.ZZA PIERO PURICELLI 33	ROMA	798	50
101	107	VIA DELLA FARNESINA 117 B	ROMA	239	180
102	106	VIA DELLA FARNESINA 117 A	ROMA	239	180
103	124	VIA ALBERICO ALBRICCI 13	ROMA	239	300
104	325	VIA P. SAGRAMOSO 7	ROMA	239	158
105	324	VIA P. SAGRAMOSO 2	ROMA	239	159
106	443	VIA V. CARPACCIO 32	ROMA	845	529
107	146	VIA TESSALONICA 41	ROMA	836	89
108	132	VIA GENZANO 48/ARICCIA 34	ROMA	909	512
109	393	VIA G. DONATI 133	ROMA	605	649
110	56	VIA O. TOMMASINI 36	ROMA	586	284
111	292	VIA DEI CONCIATORI 3 I	ROMA	817	43
112	52	VIA G. SQUARCIALUPO 3	ROMA	590	200
113	207	VIA MORELLO 20 36 52	ROMA	602	194/196/808
114	151	VIA BALDO DEGLI UBALDI 143	ROMA	379	206
115	35	VIA MATILDE DI CANOSSA 22	ROMA	590	261
116	266	P.ZZA O. VIMERCATI 45/1	ROMA	262	41
117	815	VIA MONTE S. VITO 39	ROMA	288	1078
118	333	VIA PAIS SERRA 16 2	ROMA	259	128
119	228	VIA O. SALOMONE 56	ROMA	934	725
120	45	VIA A. RENDANO 18	ROMA	563	96

02A12300

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 22 ottobre 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9768
Yen giapponese	122,32
Corona danese	7,4315
Lira Sterlina	0,63150
Corona svedese	9,1090
Franco svizzero	1,4693
Corona islandese	86,45
Corona norvegese	7,4340
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,57228
Corona ceca	30,577
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	242,25
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5959
Lira maltese	0,4130
Zloty polacco	4,0300
Leu romeno	32593
Tallero sloveno	228,8993
Corona slovacca	41,438
Lira turca	1618000
Dollaro australiano	1,7643
Dollaro canadese	1,5270
Dollaro di Hong Kong	7,6181
Dollaro neozelandese	2,0205
Dollaro di Singapore	1,7445
Won sudcoreano	1208,59
Rand sudafricano	10,0000

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A12529

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651249/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 1 0 2 3 *

€ 0,77